

CXXXVI.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Annunzio e ritiro di un'interpellanza del senatore Riberi — Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Gabba — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari » (N. 233) — Discussione del progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente » (N. 215) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Arrivabene, Rattazzi, relatore, il ministro dell'interno, ed i senatori Golgi e Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Canonico, Municchi e Cadenazzi, relatore — Fissazione di giorno per lo svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni — Rinvio del seguito della discussione alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della marina e della guerra.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 93. — Il vescovo della diocesi di Ogliastro in Sardegna, insieme ai componenti il Capitolo della cattedrale di Tortoli, fanno istanza

al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

« N. 94. — Il signor Ricci Salvatore, segretario del comune di Pettorano sul Gizio (Aquila), fa istanza al Senato perchè venga sollecitamente approvato, senza modificazioni, il disegno di legge sui segretari comunali.

Annunzio e ritiro di una interpellanza del senatore Riberi.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è stata presentata al banco della Presidenza una domanda di interpellanza dal senatore Riberi al signor ministro dell'interno, così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno se non creda necessario ed urgente un progetto per modificare la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa per meglio regolarne la competenza e per rendere più sollecita la risoluzione delle

questioni che alla medesima si riferiscono, al fine di evitare il lungo lamentato ritardo che sovente si verifica per la pronuncia in merito, e per introdurre l'istituto della perenzione nei procedimenti contenziosi amministrativi ».

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Riberi presenta una interpellanza circa gli intendimenti del Governo intorno all'ordinamento della giustizia amministrativa.

Sono a disposizione del senatore Riberi e del Senato per trattare, quando crederà, quest'argomento; posso però dichiarargli fino da ora che, riconoscendo la necessità d'introdurre delle modificazioni, riguardo all'andamento della giustizia amministrativa, ho già pregato alcune delle persone più competenti a voler esaminare le questioni che presentano maggior urgenza, e mi propongo di presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge su questa materia.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Dopo la dichiarazione dell'onor ministro dell'interno, della quale lo ringrazio, credo che sarebbe perfettamente inutile lo svolgimento della mia interpellanza, e quindi vi rinuncio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Riberi del ritiro della sua interpellanza.

Per la interpellanza del senatore Gabba.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro dell'interno, gli chiedo se e quando intenda rispondere alla domanda di interpellanza già annunciata al Senato sul *referendum* comunale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Io sono agli ordini del Senato, pronto a rispondere anche oggi a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Gabba non è presente, e, quando lo sarà, l'onor. ministro si potrà intendere con lui per la fissazione del giorno per lo svolgimento della sua interpellanza.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

La detta somma sarà iscritta in un apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1901-902.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente » (N. 215).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione dell'altro progetto di legge: « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato*, N. 215).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Signori senatori, siccome è umano sentimento quello che muove a sostenere gli umili, a difenderli dalle sopraffazioni, a soccorrerli sempre perchè il loro buon diritto non sia conculcato, tanto maggiore deve essere l'azione nostra per tutelare una intiera popolazione riunita in un piccolo comune, la quale desidera di mantenere la propria autonomia amministrativa, la sua indipendenza.

Il presente progetto di legge tende a sopprimere l'umile comune di San Giovanni Battista per aggregarlo al comune maggiore limitrofo di Sestri Ponente, entrambi adagiati sul versante degli Appennini liguri in faccia al glorioso mare.

La popolazione di San Giovanni Battista da ben 69 anni lotta per contendere all'amministrazione di Sestri l'agognata annessione; lotta con fervore intenso, non dissimile certo a quello con cui nella nostra giovinezza prodigammo le nostre forze per la conquista dell'unità nazionale. Ciò malgrado, la popolazione dei due comuni non trascese mai ad atti biasimevoli contro la quiete pubblica e mantenne sempre buoni rapporti; di guisa che io penso, se la laboriosa popolazione di Sestri, quella derivata dalle antiche famiglie liguri, non quella importata od avventizia, fosse chiamata a pronunciarsi, mossa dal sentimento stesso che mi guida, non darebbe il proprio assenso alla violenta aggregazione del limitrofo comune. Ma l'amministrazione municipale di Sestri, a malgrado di sforzi inauditi, non essendo riuscita all'intento in sede amministrativa, anzi, avendo in seguito a parere del Consiglio di Stato avuta ripulsa, promosse una legge speciale per iniziativa parlamentare, quella che ci sta dinanzi diretta a punire, dove trionfasse, l'umile comune dei delitti di resistenza, di amore al focolare domestico e del desiderio di essere bene amministrato.

È una nuova Erodiade che vuole ottenere dai poteri legislativi la vita di San Giovanni Battista, questa volta così pacifico e riguardoso.

Qual meraviglia, onor. colleghi, se in questa caccia alla vita dell'umile comune, condotta con squisito accorgimento, noi vedemmo i rappresentanti di due avverse scuole di economia sociale, sino allora acerrimi nemici, fare una breve sosta nelle contese al fine di gettarsi concordi sulla preda agognata?

Che avverrà? che soppresso per virtù di legge il comune di San Giovanni Battista, li vedremo tornare alle lotte di prima, l'uno fervente apostolo del partito collettivista, l'altro fervente difensore dei propri capitali.

Esaminiamo ora se il comune di San Giovanni Battista possa essere aggregato a quello di Sestri, vale a dire, se per giungere a codesta aggregazione, concorrano due elementi: quello dell'affinità e quello della volontà degli

abitanti del Comune minacciato. Voi non lo ignorate, il comune di San Giovanni Battista è essenzialmente agricolo, è montuoso, il lavoro dei campi, la coltivazione dei vigneti, gli oli degli oliveti occupano la sua popolazione la quale, nell'ultimo censimento, fu riconosciuta in 2608 abitanti dei quali ben 2602 si trovarono presenti al censimento stesso. Questa differenza lieve tra la popolazione legale e la popolazione di fatto vi può dimostrare come in quel Comune, non esista emigrazione temporanea, perchè i suoi abitanti sono tutti occupati nei rami svariati dell'industria agricola. Al contrario nel sottostante comune di Sestri; l'industria manifatturiera, la concentrazione degli operai che attendono al lavoro nelle officine e nei cantieri esigono dall'amministrazione municipale lo studio, l'applicazione di criteri e di un programma di amministrazione locale ben diverso dai criteri che si impongono per la natura alpestre all'amministrazione di San Giovanni Battista. Basta dare un'occhiata nell'elenco delle opere pubbliche preventivate dal comune di Sestri per accertarsene. E di ciò va data lode all'amministrazione del comune di Sestri.

Questo contrasto palese però di bisogni e di tendenze si acuirebbe a dismisura quando il comune di San Giovanni Battista diventasse una frazione del comune di Sestri anche se si riuscisse a tener separata l'amministrazione dei due patrimoni e delle spese relative.

La frazione di San Giovanni Battista si troverebbe sempre rappresentata in minoranza nel Consiglio comunale, e voi sapete, onorevoli colleghi, quale è la condizione delle minoranze, da un po' di tempo a questa parte, nei Consigli comunali! Quella frazione sarebbe sempre impotente a patrocinare e far trionfare i propri diritti, donde continui, inesauribili litigi, danni, reclami all'autorità tutoria, eccitamenti incessanti a una novella separazione. Poi la ripugnanza atavica (è la parola adatta) della popolazione di San Giovanni Battista ad essere aggregata a Sestri non ha bisogno di dimostrazioni, basta prendere in esame la protesta in atti notarili regolari che reca 1106 firme ed adesioni di cittadini di questo piccolo comune, i quali protestano contro la sola idea dell'aggregazione.

La popolazione quindi di questo modesto comune tutte le volte che fu interpellata, tutte

le volte che si volle in qualche modo rispettare una condizione assoluta della legge comunale e provinciale ha sempre risposto di no.

Veniamo ora a considerare se l'Amministrazione di S. Giovanni Battista sia all'altezza dei tempi, se provveda ai pubblici servizi con previdenza, con sagacia per il bene della popolazione del comune.

Consideriamo se essa posseda i mezzi necessari per compiere questa sua doverosa missione.

Il bilancio preventivo del 1901 provvede tanto ai servizi obbligatori, quanto ai servizi facoltativi, e vi provvede anche per l'anno incominciato senza, cosa rara nei comuni italiani, oltrepassare il limite della sovraimposta, anzi mantenendosi al disotto di questo limite.

Con un'entrata ordinaria che da 14,000 e più lire, con un avanzo di cassa di oltre 3000 lire, colle entrate straordinarie, movimento di capitali patrimoniali, partite di giro, ecc., il bilancio si aggira intorno alle 20,000 lire. Ebbene lo crederebbe il Senato? Un quinto e più di questa somma è adibita al principale servizio di un comune, quello dell'educazione popolare. Infatti colà sono le classi elementari obbligatorie e la 4ª e 5ª facoltativa, con un complesso di iscrizione di alunni che va oltre i 280, i quali sono istruiti da cinque docenti, tra maestri e maestre. I locali destinati alla scuola, i banchi di nuovo modello, le suppellettili didattiche, il giardino per la ricreazione, la proprietà dell'ambiente, infine destano un senso di viva ammirazione nel visitatore; e il modesto comune non trascura neanche la frazione più lontana, quella perduta, quasi in un nido d'aquila, in cima alla rupe della sua montagna, la frazione di Gnevo, la quale è composta di un centinaio di abitanti e non più; ebbene anche là si provvede in consorzio alla spesa per l'educazione dei fanciulli col comune di Borzoli.

Di più, tutti i poveri alunni hanno gratuitamente le somministrazioni e i quaderni di cui abbisognano.

Dunque non reca meraviglia se questo comune nell'adempimento della funzione principale, o almeno tra le principali, ebbe il diritto di essere segnalato al Governo del Re; e nel 1889 con decreto firmato da uno degli attuali ministri che mi gode ricordare, S. E. il

ministro Baccelli, ha conferito a quel modesto comune rurale, la medaglia d'argento per la benemerita dell'istruzione pubblica.

All'igiene viene provveduto con due medici, uno dei quali esercita l'ufficio di ufficiale sanitario, con un veterinario, e mediante l'invio degli ammalati all'ospedale di Pammatone o a quello gratuito Galliera in Genova.

Il servizio sanitario dei medici per i poveri è naturalmente gratuito. Nella manutenzione delle strade, comprese quelle che salgono alla montagna, quella dello stradone d'accesso che unisce la borgata di Sestri Ponente al villaggio di San Giovanni Battista, per la illuminazione sono stanziati 2700 lire.

La illuminazione del capoluogo poi è fatta con lampadine elettriche. Un segretario, un aiuto al segretario, un cursore attendono all'ufficio municipale con una spesa che nel bilancio stesso 1901 si rileva di 2700 lire.

Onorevoli colleghi! Noi udimmo pur ieri in quest'aula la parola di forti oratori segnalare la grave condizione dei nostri comuni, i quali, volendo migliorare i servizi pubblici, furono costretti ad assumere forti debiti. Ebbene, anche il vecchio comune di San Giovanni Battista non sfuggì a questa dolorosa necessità. Ma la sua amministrazione, perchè saggia, trovò tal credito che potè assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di 30,000 lire, che oggi è già ammortizzato per oltre lire 10 mila.

Altro prestito poi assunse mediante obbligazioni sottoscritte dai conterranei, ma a questo passivo va contrapposto un attivo del prezzo degli stabili che il comune stesso possiede e che sono da valutarsi in 35,000 lire.

Ecco, per sommi capi e sinteticamente la situazione morale ed amministrativa di quel Comune. Pare a voi, signori senatori, che in ogni vostra azione siete guidati da un sentimento di equità e di giustizia, pare a voi che questo piccolo comune meriti l'ostracismo, e che più? che sia radiato dall'elenco dei comuni del Regno d'Italia?

Francamente, la mia coscienza dice di no.

Quali le cause, quali le ragioni esposte dal comune di Sestri Ponente per ottenere questa ingiusta radiazione?

Prima: l'angustia dello spazio sul quale Sestri venne costruito e dove sviluppa la propria attività industriale e manifatturiera;

Seconda: la mancanza d'area per costruire un cimitero nuovo in surrogazione dell'antico il quale, notate bene, è situato vicino all'area oggi occupata da grandi stabilimenti industriali, e per la stessa ragione l'impossibilità di trovare sul prossimo territorio una località adatta per poter costruire un ospedale;

Terza: l'indeterminazione dei confini per l'esazione del dazio perchè il comune, quanto al dazio consumo, è uguagliato ai comuni murati, e quindi l'impossibilità d'impedire il contrabbando.

Ebbene, mi consenta il Senato un piccolo, rapido esame di queste ragioni del comune di Sestri.

Bisogna considerare che il comune di Sestri un tempo era una delle stazioni balnearie e climatiche più frequentate della riviera ligure, e che certo non era seconda a nessuna di quelle che l'ingemmano. L'Amministrazione locale credette invece di abbandonare l'utilità che traevano il comune o le popolazioni da questo guadagno che si estendeva per un periodo di molti mesi, e pensò che fosse più utile, e ne va data lode, di trasformarlo invece in un centro manifatturiero col chiamare a sé l'impianto di forti stabilimenti. Per favorire questo impianto l'Amministrazione stessa concedette l'occupazione di aree proprie ad un tenuissimo interesse, molto al disotto certo di quello che le stesse aree adibite a coltivazione di ortaggi o altro darebbero; ciononostante nel proprio territorio, la cui spiaggia è lunga 1200 metri, il comune possiede, verso Pegli, tanto nei piani, quanto sui colli, una superficie di circa 150,000 metri quadrati, parte della quale occupata da giardini e da parchi, che, trattandosi della costruzione di un ospedale, potrebbe essere espropriata.

Quanto al nuovo cimitero di Sestri quel comune si trova presso a poco nelle condizioni di quasi tutti gli altri, i quali debbono costruire i loro cimiteri fuori dei confini comunali. Cito, ad esempio, la mia Mantova, che sta per smantellare le sue forti mura mettendosi nelle condizioni di un comune aperto. Mantova ha due cimiteri, dei quali uno è nel comune di S. Giorgio, e l'altro in quello di Curtatone.

Ma che più? Il municipio di Mantova ha speso una somma ingente per costruire un ip-

podromo, che si trova sul terreno di un altro comune, e non sono molti anni comperò dal demanio quel gioiello d'arte che è il palazzo del Te, costruito sotto il primo duca di Mantova, coi disegni di Giulio Romano, il quale vi profuse gli splendidi tesori del suo pennello. Ebbene il comune di Mantova di fronte al possesso di questo tesoro, che tramanda le tradizioni d'arte del secolo d'oro dell'arte italiana ai tardi nepoti, non si ritrasse innanzi all'eccezione, non la discusse neppure, che, cioè, il celebre palazzo fosse costruito in un terreno appartenente ad altro comune, lo acquistò perchè non cadesse nelle mani di chi non avrebbe saputo custodirlo e vi creò lì presso l'ippodromo ed un giardino pubblico.

Quanto all'area dove si dovrebbe erigere l'ospedale, dalla descrizione sommaria che ne ho fatta, si comprende che basterebbe un po' di buona volontà per farla dichiarare di pubblica utilità e procedere alla espropriazione. E a proposito citerò ancora un esempio. Nella provincia di Mantova vi è una borgata che sta per divenire una città industriale di ragguardevole ordine, la contrada di Suzzara la quale si trova innanzi a tutte le altre per lo sviluppo dato ai suoi servizi pubblici; essa nell'ultimo censimento contava 11,000 abitanti ed ha saputo pochi anni or sono costruire un ospedale moderno diviso in padiglioni, provveduto di quanto la scienza suggerisce a vantaggio della cura degli infermi. L'area occupata è di 7000 metri con 160 letti. Trattandosi di Sestri Ponente si troveranno ben 14000 metri quadrati per l'edificio dell'ospedale.

E veniamo ora ai danni che il comune di Sestri dice di soffrire per questa incerta sua determinazione di confini nei riguardi del dazio consumo. Io domando a quanti voi qui avete fatto la vostra educazione negli uffici pubblici nelle vostre città, nei vostri paesi, se non si sono trovati mai avanti a questo grave guaio del contrabbando. Guaio che deriva troppo spesso dalla elevatezza delle voci della tariffa daziaria e non dalla instabilità dei confini specialmente oggi che si sono abolite le barriere e si sono adottate le cinte simboliche.

Ad ogni modo nè la incertezza dei confini è provata, nè è provato che vi sia sui confini di Sestri tale contrabbando da esigere eccezionali rimedi, i quali poi non dovrebbero mai e poi

mai spingersi sino alla soppressione dei comuni confinanti.

Rammento poi che non più tardi di ieri è finita quella discussione dalla quale zampillava uno dei provvedimenti più desiderati a vantaggio dei consumatori, degli umili soprattutto, quello cioè dell'abolizione del dazio consumo. Tutte le tendenze del legislatore vanno a questo ideale. Noi si guarda al Belgio che ha abolito il dazio sui consumi da tanti anni come ad un faro luminoso, ed aspettiamo vivamente il momento nel quale le condizioni delle finanze ci possano permettere la grande ed umana riforma.

È proprio ora che si deve pensare a fare scomparire dalla carta geografica dei comuni d'Italia un povero comunello rurale?

Aspettiamo almeno su questo fortunato evento dell'abolizione del dazio consumo sui farinacei sia compiuto!

Da quanto ho detto, sembra a me che non vi siano motivi così impellenti e giustificati per ottenere dal Senato la soppressione, e mi permetto di usare questa parola perchè non la credo inadeguata, violenta del comune di San Giovanni Battista e la sua aggregazione al comune di Sestri.

Ho letto la diligente relazione dell'Ufficio centrale, ho letto attentamente i documenti inviati dal comune di Sestri, ma non valsero a scuotere la mia ferma convinzione nella giustizia della causa di San Giovanni Battista, convinzione che, a mio conforto, è condivisa da molti insigni uomini che seggono in quest'aula e fuori di quest'aula.

La Stato ha l'interesse di accrescere il numero dei piccoli comuni anzichè di scemarli; i grandi comuni, pur degni di essere considerati con grande rispetto, si schierano raramente dalla parte dello Stato, sono spesso perturbatori e producono spesso grossi dispendi e difficoltà finanziarie di grave momento: conserviamo onorevoli colleghi l'umile comune di San Giovanni Battista perchè il sopprimerlo porterebbe un novello colpo a quel principio di decentramento amministrativo che tutti hanno in bocca quando in certi periodi della vita pubblica, si presentano ai pubblici comizi, larghi di promesse, figlie del più roseo ottimismo, ma che non si attua mai.

Il Senato come ben disse l'Ufficio centrale nell'esordio della sua relazione ha manifestato più volte la sua avversione all'approvare progetti di legge d'iniziativa parlamentare, intesi a modificare circoscrizioni amministrative, ritenendo pericoloso di sostituire con disegni di legge singolare le regole generali del nostro diritto amministrativo sulle aggregazioni o disgregazioni dei comuni.

Ebbene, voglia il Senato mantenere ferma questa sua illuminata avversione e farà opera di serena giustizia verso un umile comune rurale, sin qui esempio di temperanza, di morale, di affetto alle libere istituzioni nostre. (*Benissimo! Approvazioni generali*).

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Il senatore Arrivabene ha esordito il suo discorso col dire che egli prendeva la parola per difendere i deboli dalla sopraffazione dei forti. In verità mi pare che sia stato poco esatto, ed anche poco deferente a tutti coloro che hanno avuto un'opinione diversa dalla sua; perchè il progetto dell'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a Sestri non è venuto per una domanda insistente del comune di Sestri, ma perchè il Governo, e tutte le autorità governative, da molti anni hanno riconosciuto che questa era una necessità.

Il senatore Arrivabene è stato poco esatto quando ha affermato che il Consiglio di Stato ha dato voto negativo alla domanda del comune di Sestri, perchè il Consiglio di Stato nella questione presente è intervenuto solamente perchè il Governo aveva chiesto di poter fare questa aggregazione con decreto reale, considerando il comune di Sestri come comune chiuso, quasi cinto da muro agli effetti daziari, mentre invece non ha altro che una linea di confine.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, non essendovi effettivamente e materialmente i muri, non si potesse estendere la facoltà eccezionale che la legge conferisce al Governo di fare aggregazioni con decreti reali, ma fosse necessario un provvedimento legislativo.

Ed è in seguito a ciò che il Governo stesso ha scritto al comune di Sestri di non poter compiere l'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a quello di Sestri con decreto reale, riservandosi egli stesso o lasciando fa-

coltà al comune di Sestri di rivolgersi direttamente al Parlamento.

E per togliere l'impressione poco favorevole che le parole dell'onorevole Arrivabene possono aver fatto sul Senato, è necessario che io esponga brevemente i precedenti della vertenza sulla quale oggi siamo chiamati a dare il nostro voto.

Il comune di Sestri ha un territorio limitatissimo, non più di un chilometro quadrato, che si svolge per un chilometro e mezzo sulla spiaggia del mare, con settecento ad ottocento metri di profondità verso terra.

Questo comune, fin dal 1832, chiedeva la rettifica dei suoi confini perchè, sebbene la popolazione allora non fosse che di circa 4000 abitanti, non poteva difendere i propri interessi per il dazio, inquantochè non aveva una demarcazione di confine a tramontana.

Sin d'allora le autorità governative di Genova riconobbero che una rettifica si dovesse compiere precisamente verso il comune di S. Giovanni Battista, avvertendo inoltre che tutti i comuni litorali della Liguria hanno verso i monti il territorio sufficiente per difendere appunto i loro interessi del dazio consumo.

Non potè allora il Governo fare alcun provvedimento.

Passarono diversi anni e la popolazione di Sestri aumentò grandemente di numero per le industrie che si erano colà stabilite.

Il comune di Sestri ricorse non solo per la questione del dazio, ma perchè in un chilometro quadrato non poteva vivere se non a disagio una popolazione che aveva raggiunto il numero di oltre 9000 abitanti.

Intervenne il Consiglio provinciale di Genova, e la Commissione da esso nominata, recatasi sul luogo, studiò in qual modo si potesse soddisfare agli interessi di Sestri senza danneggiare eccessivamente quelli di S. Giovanni Battista, ma la conclusione di quel Consiglio provinciale fu che non si potesse altrimenti provvedere fuorchè coll'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista a quello di Sestri.

Le ragioni sono semplici, e si dimostrano anche in confronto alla proposta che uno dei colleghi dell'Ufficio centrale aveva fatto. Questi pur riconoscendo che una rettifica del territorio di Sestri si debba compiere, ritiene che si possa dare una maggior estensione al territorio di

Sestri senza procedere alla soppressione all'aggregazione del Comune di San Giovanni Battista, e suggerisce di prendere una parte del territorio a ponente dell'ex-Comune di « Maltedò », una parte del territorio di Borzoli a levante e infine una rettifica del territorio di San Giovanni Battista.

Ma, come aveva già riconosciuto il Consiglio provinciale di Genova, si deve riconoscere anche oggi che queste rettifiche sono impossibili.

Impossibili a ponente perchè il Comune di Pegli ha ottenuta la aggregazione del Comune di Maltedò nel 1874 appunto per difendere i propri interessi nelle questioni di dazio consumo ed ha a questo scopo fatte spese per oltre 500,000 lire in strade ed in quanto occorreva a tutela dei propri interessi.

Ora avendo saputo l'anno scorso che vi poteva essere il pericolo di vedere tolta una parte del Comune di Maltedò, si è opposto con formale deliberazione, affermando che attualmente la disgregazione di una parte del territorio di Maltedò avrebbe non solo danneggiato ai suoi interessi, ma sarebbe omai di impraticabile attuazione. D'altra parte a levante, verso il Comune di Borzoli la zona che il nostro Comune propone di aggregare a Sestri Ponente, è divisa dal Comune di Sestri da un torrente abbastanza grande, quindi difficoltà di far strade e di provvedere a regolare amministrazione.

Si aggiunge di più che questa parte del Comune di Borzoli è quella che apre al Comune di Borzoli la spiaggia al mare, e però necessaria a quel Comune per le poche sue industrie marittime.

Infine viene la rettifica a tramontana, verso il Comune di San Giovanni Battista.

La configurazione di San Giovanni Battista è così fatta, che ha brevissimo terreno pianeggiante; immediatamente si sale al monte specialmente al Nord; è là dove è stato posto dal Comune di Sestri il nuovo cimitero, si è già arrivati ad una elevazione di 160 metri. Tanto è che quando il Genio civile di Genova volle studiare se si poteva rettificare il confine verso quella parte, sia nella relazione dell'ing. Verdesi, del 1869, sia in quella posteriore del capo del Genio civile attuale di Genova si è dovuto riconoscere che bisognava andare ad occupare quasi tutta la parte abitata del Comune di

San Giovanni Battista, compresa la casa comunale.

Quando la rettifica si facesse in questi termini, non so davvero che cosa rimarrebbe di quel comune. Ora, se non è possibile una rettifica, si deve perciò dire che tutto si ha da negare a Sestri, solo per non sopprimere il Comune di S. Giovanni Battista? Questa soppressione diventa una quistione di sentimentalismo anzichè di giustizia e di veri interessi, nè arrecherà alcun danno agli abitanti del Comune di S. Giovanni Battista. Non è stato possibile un accordo col comune di S. Giovanni Battista, in quantochè tutte le volte che il comune di Sestri ha fatto offerte sia per la costruzione del cimitero in consorzio, sia per compiere anche strade di reciproco vantaggio, il comune di S. Giovanni Battista ha sempre ricusato.

In una lettera del 1898 il prefetto di Genova scrisse al comune di Sestri: « Avendo il comune di S. Giovanni Battista con deliberazione 13 gennaio 1898 espresso voto contrario alla proposta di costruire un cimitero consorziale per uso di quello e di codesto comune, prega la S. V. provvedere perchè codesto Comune stesso addivenga all'esecuzione del progetto di costruzione del nuovo cimitero.

In conseguenza di ciò il comune di Sestri ha effettivamente comprato il terreno ed ha iniziato i lavori di costruzione del proprio cimitero sul territorio di S. Giovanni Battista. Ma anche qui il comune di S. Giovanni Battista ha fatto proteste e reclami, ed ha dovuto intervenire un decreto del prefetto il quale dice: « Respinti i ricorsi del comune di S. Giovanni Battista nonchè del signor Giacomo Salengo, sono dichiarate di pubblica utilità le spese necessarie per la costruzione di un nuovo cimitero ad uso del comune di Sestri », ecc.

Ora, non essendo possibili accordi, è necessario d'altronde pel comune di Sestri avere un ampliamento del proprio territorio; ed è indispensabile in primo luogo perchè, come accennai, il cimitero si trova oggi in mezzo a tutta la parte abitata, e non si può trovare altro spazio, diversamente da quanto ha asserito il senatore Arrivabene, nello stesso comune di Sestri.

Il nuovo cimitero che si costruisce nell'altro territorio, dovrà però avere strade di accesso che saranno costruite a spese del comune di

Sestri in un territorio che non gli appartiene, e quindi di molto difficile conservazione.

Dovranno poi gli agenti del comune di Sestri esercitare il loro ufficio sopra un territorio dove non avranno giurisdizione. Quindi difficoltà ed opposizioni continue.

Il comune di Sestri non ha ospedale, e non ha località dove costruirlo; ha parecchie migliaia di operai, e quando succedono infortuni, è obbligato a trasportare i suoi ammalati e feriti fino a Genova. Il comune di Sestri non ha lazzaretto, mentre la legge impone ad ogni comune di averlo; nè sa dove costruirlo.

Ora che tutti questi edifici di prima ed assoluta necessità possano essere costruiti e conservati nel territorio di un altro comune, a me par cosa impossibile. Lo hanno riconosciuto le autorità governative per oltre 70 anni, e lo ha riconosciuto ora il Parlamento stesso, col consenso esplicito del Governo; e questo Ufficio centrale è della stessa opinione.

Ho già accennato che il comune di San Giovanni Battista non può avere danni da questa aggregazione, all'infuori della questione sentimentale.

Il senatore Arrivabene ha asserito che le condizioni del comune di San Giovanni Battista sono finanziariamente buone; ma io non credo che egli abbia esaminato il bilancio di quel comune. Per quanto questa questione non possa influire sulla decisione nostra deve però essere tenuta in conto nel senso solamente di accertare che danno non avrà dalla sua riunione al comune di Sestri.

Il comune di San Giovanni ha la tassa sul focatico, sugli esercizi, sul bestiame e sui domestici ed il massimo imponibile sulla fondiaria.

Quando avverrà, come spero avvenga, l'unione di Sestri con quella di San Giovanni, si dovranno esonerare i contribuenti di San Giovanni Battista perchè Sestri non ha alcuna di quelle tasse; e quanto al dazio consumo, non potendo la linea essere estesa oltre i limiti già stabiliti, che è minima, tutto al più ne saranno colpiti un centinaio degli abitanti di San Giovanni.

Quindi il comune di San Giovanni verrà ad ottenere in primo luogo la soppressione di tutte queste tasse che dimostrano che l'Amministrazione non è stata molto buona perchè ha col-

pito tutto quanto era imponibile, ed inoltre unendosi al comune di Sestri si troverà in condizioni migliori anche per un'altra considerazione.

Siccome il comune di Sestri ha un bilancio veramente ben assestato ed ha la necessità di dover svolgere la propria costruzione edilizia, creerà strade, farà lavori; i quali, ripeto, torneranno tutti a favore e vantaggio del comune che viene ad esso aggregato.

In ultimo nel pregare il Senato di dare il voto favorevole a questa legge, la quale non ha nessuno di quegli inconvenienti a cui ha voluto alludere l'onor. Arrivabene, rivolgo la raccomandazione al Governo di considerare se, venendo approvata la legge, non sia il caso per un riguardo al comune che viene oggi soppresso, e valendosi della facoltà che accorda la legge comunale e provinciale, di richiedere che siano conservati al comune di San Giovanni Battista patrimonio e spese separate, nonchè la condizione di comune aperto per quella parte che non fosse riconosciuta necessaria allo stabilimento di una conveniente linea daziaria per il comune chiuso.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Come il Senato ha inteso tanto dal discorso del senatore Arrivabene, quanto da quello del relatore, si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che fu presentato e preso in considerazione nell'altro ramo del Parlamento nel 7 maggio 1899, e ripresentato e ripreso in considerazione il 25 novembre 1900. Quindi il Ministero attuale non è intervenuto in nessuna delle fasi preparatorie di esso, ed in conseguenza io non avrei alcuna ragione di precedenti impegni per sostenere, o combattere il disegno di legge in esame.

Aggiungo ancora, come notò il relatore, che il consiglio di valersi della via legislativa per ottenere ciò che il comune di Sestri si proponeva, era stato dato ad esso dai Ministeri che erano al Governo prima del 1899.

Il senatore Arrivabene ha espresso l'opinione che non sia un buon sistema quello di provvedere ai mutamenti delle circoscrizioni amministrative con disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ed io mi limito di rispondere

che siffatto sistema è stato sempre costantemente seguito in tale materia e per una ragione evidente. Se il Governo dovesse provvedere di propria iniziativa alla risoluzione della questione delle circoscrizioni comunali, non lo potrebbe fare se non con un disegno di legge d'ordine generale. Il Governo non avrebbe alcuna ragione di occuparsi singolarmente di tutte queste piccole questioni, e dovrebbe logicamente portare innanzi al Parlamento la sistemazione dei territori di tutti quei Comuni, e sono in numero grandissimo, la cui circoscrizione, per ragioni che è inutile qui ricordare, non corrisponde più alle attuali condizioni della popolazione, della viabilità, ed ai bisogni attuali. Ora non è da meravigliarsi se un'opera di questo genere, appunto per la sua estensione, non sia mai stata affrontata da alcun Governo, ma siasi invece sempre seguito il sistema di correggere le più gravi anomalie in materia di circoscrizione territoriale dei Comuni per mezzo di leggi speciali dovute all'iniziativa parlamentare.

Il Governo, di fronte a questo disegno di legge, che, ripeto, era stato preso in considerazione col consenso di due Ministeri precedenti e si trovava già innanzi alla Camera quando l'attuale Gabinetto assunse il potere, ha dovuto esaminare se le ragioni addotte dal Comune di Sestri fossero prevalenti su quelle del Comune di San Giovanni o viceversa, e non ha potuto a meno di tener conto di questa gravissima circostanza, che tutte indistintamente le autorità che conoscono bene le condizioni dei luoghi, che sono assolutamente imparziali, si erano pronunciate a favore della domanda del Comune di Sestri.

L'ufficio del Genio civile, andando ad esaminare sul luogo il terreno, ha riconosciuto che non vi era altra soluzione all'infuori di quella che ora viene proposta. La Prefettura di Genova con molti rapporti in periodi diversi ha sostenuta codesta soluzione: il Consiglio provinciale di Genova poi, che rappresenta il più alto tra i corpi elettivi locali, ha anche dato parere favorevole. Per qual ragione dunque il ministro dell'interno avrebbe potuto opporsi a che questo disegno di legge venisse approvato?

Io non ho potuto a meno d'altra parte di considerare che una popolazione di 18 mila abitanti si trova concentrata in un territorio di un

chilometro quadrato, densità di popolazione questa che non ha riscontro in alcun altro Comune d'Italia, e che tale condizione di cose arresta lo sviluppo di un Comune che fece in questi ultimi tempi grandi progressi dal punto di vista delle industrie, non ho potuto a meno di considerare che questo Comune si trova in condizioni di avere il cimitero al centro dell'abitato, di non poter costruire un ospedale per le malattie infettive, le quali, come il vaiuolo, dominano in quel Comune con una frequenza abbastanza allarmante. Insomma ho dovuto riconoscere che le condizioni del Comune di Sestri richiedevano un immediato provvedimento e che non ve ne era altro migliore della riunione col Comune di San Giovanni.

Per queste considerazioni non ho potuto che esprimere parere favorevole per l'approvazione di questo progetto di legge davanti all'altro ramo del Parlamento, e spero che anche il Senato vorrà pur essere favorevole al progetto stesso.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Il relatore ha detto che mi ero male apposto riguardo al parere del Consiglio di Stato e che anzi quel parere ebbe grandissima influenza nella presentazione di questo disegno di legge.

Ora francamente guardiamo la data di quel decreto. Essa è del maggio 1876, sono dunque trascorsi 26 anni da allora alla presentazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare degli onorevoli Raggio e Pizzorni. Se le ragioni d'urgenza esposte dal ministro dell'interno fossero esatte non sarebbe certo trascorso tanto tempo, senza che nulla si facesse, ed è quindi a ritenersi che la volontà del municipio di Sestri abbia oggi prevalso, più che la lunga schiera dei rapporti delle autorità, e le deliberazioni del Consiglio provinciale di Genova.

La natura dell'Italia, le sue coste, sono ben diverse da tutto il resto del Nord di Europa; noi abbiamo gli Appennini che si tuffano a picco nel mare, le città, le borgate, i paesi lungo le riviere si discutono il palmo di terreno.

Si porta innanzi la densità di popolazione. Ma, onor. ministro dell'interno, sa ella quale è nell'unità di superficie la densità della popo-

lazione di Napoli in rapporto alla popolazione di Parigi?

Quattro volte di più!

Il modo stesso come sono fabbricate queste città rivierasche lo dimostrano. Strette le vie, alte le case, per far rimanere in breve tratto di terreno una grande popolazione. È la natura, è la storia che hanno voluto così!

Dico francamente, io avrei preferito, di fronte alle dichiarazioni che ha fatto l'onor. ministro per l'interno, che cioè tutti i rapporti delle autorità tutorie ed amministrative della provincia di Genova collimassero a dimostrare che realmente è pacifica la volontà degli abitanti di San Giovanni per l'aggregazione e che gli interessi del comune di Sestri per quest'aggregazione sono reali e positivi.

E avrei compreso, con tutto il rispetto all'iniziativa parlamentare, alla quale ha accennato l'onor. ministro, che il Governo lo avesse presentato e ne avesse assunta tutta intiera la responsabilità.

Ma io considero anche il ministro dell'interno come il padre dei comuni; quindi poichè fra due comuni contendenti, uno dei quali resiste con tutta la potenza che i mezzi di legge gli danno senza uscire dalla sua calma ammirabile, perchè usare un atto che oserei dire di nepotismo? Sarebbe come dire, il padre è il ministro dell'interno, ma nei riflessi del povero comune di San Giovanni Battista, l'onorevole Giolitti è stato patrigno: perchè qui vediamo che la voce del povero comune non è assolutamente ascoltata e si cerca di soffocarla sotto una valanga di deliberazioni, tutte contestabili, le quali sono passate dal 1832 ad oggi, senza alcun risultamento possibile.

Ma poi, io ripeto, il provvedimento che si sta per deliberare, risponde davvero allo spirito della legge generale?

Nella legge organica il legislatore prevede e disciplinò l'unione di più comuni, come la separazione di frazioni e la costituzione di comuni autonomi. E la legge con rispetto alle singole autonomie locali stabilì le condizioni e le modalità per le quali queste trasformazioni dovevano avvenire.

Ora, decretare l'unione di comuni o la loro separazione indipendentemente dal concorso delle condizioni volute dal legislatore, a me sembra sia un offendere lo spirito della legge.

organica, sia un creare un precedente, permettemelo di dire, assai pericoloso; giacchè si scuote la fiducia che sostiene le minoranze nella difesa dei loro legittimi interessi; fiducia che dovrebbe, anzi deve trovare la propria garanzia nella legge organica generale.

L'onorevole relatore vuole attaccare l'esattezza delle mie osservazioni in materia di bilancio. Io, con quella coscienza che porto nelle cose ho voluto verificare la condizione di fatto andando incognito sul posto; e proprio volli vedere da vicino come correvano le cose, molto più che si era affermato che il comune di Sestri aveva generosamente versata la somma necessaria per costruire quella splendida strada che unisce Sestri a San Giovanni Battista. Questa fu una spesa consorziale ed ho veduto il verbale che stabiliva la spesa stessa in 88 parti a San Giovanni Battista e 12 parti all'opulento comune di Sestri.

RATTAZZI *relatore*. Domando la parola.

ARRIVABENE. Quanto ai dati di fatto, onor. relatore, io li trovai in una lettera che avrei gradito di vedere pubblicata integralmente nella relazione; una lettera mandata dallo spirante comune, nell'agonia della sua esistenza, all'Ufficio centrale; lettera che porta la data del 13 dicembre 1901.

In essa io ho desunto tutti i dati; pertanto è un documento che avrei gradito assai fosse dall'alta imparzialità dell'Ufficio centrale posto a corredo della sua relazione. Che cosa si vede? che i dati di cui mi sono occupato hanno tutta la loro base nell'esercizio 1901, testè esaurito.

Io scorgo da quel documento che non è per nulla esatto, onor. relatore, che l'amministrazione di S. Giovanni Battista si sia spinta al limite massimo della sovrimposta, mentre in questo documento trovo che il limite è di lire 5834.37 ed il comune ha tratto dalla sovrimposta sole lire 4350; meno dunque, assai meno del limite massimo; nessuno può dire che l'amministrazione abbia gravato una mano troppo pesante sui propri concittadini.

E questo è un documento ufficiale. A me sembra che non ho errato nel rammentare i fatti e nel citare le cifre. Mi sarei ben guardato dal farlo. Mi sono recato colà con spirito sereno, non conoscevo affatto nè un paese nè l'altro, e ho riprodotto qui genuina l'impres-

sione che ebbi, convinto di difendere una causa giusta.

Un altro appunto riguarda l'area del cimitero.

Intanto c'è una condizione speciale.

Mi dispiace che non ci sia l'onorevole Bacelli, maestro a tutti in materia. Ma dove deve essere costruito un cimitero a valle o a monte? Vi sono oltre a 80 o 90 mila metri quadrati a valle, perchè non costruirlo colà? La strada di accesso può farsi su terreni di altri Comuni?

Ripeto, l'ho detto nelle mie parole precedenti, che quasi tutti i Comuni si trovano in quelle condizioni e se fosse qui l'onorevole senatore conte De Larderel gli chiederei se in eguali condizioni si trova il comune di Livorno.

Per provvedere ad un servizio pubblico si ottiene anche di occupare terreni che appartengano ad un Comune limitrofo.

Per cui io proprio vorrei che in questa questione ci si spogliasse un po' da una considerazione che salta agli occhi di tutti e che ha pregiudicato questo progetto di legge, io voglio dire l'iniziativa dell'altra Camera.

Io avrei gradito, ripeto, che il Governo avesse presa l'iniziativa di questa legge con tutto il corredo degli studi che le amministrazioni centrali e provinciali avessero avuto agio di compiere.

Il veder posta la firma a questo progetto di legge di persone che, per avventura, possono avervi speciali interessi, francamente non è cosa che possa persuadermi ad approvarlo e tranquillare la mia coscienza; e credo del pari che il Senato non penserà di derogare alla legge generale, di farvi un vero ed ingiustificato strappo, con offesa ai principî supremi del nostro pubblico diritto. (*Benissimo. Approvazioni*).

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Rispondo brevemente alle repliche dell'onorevole collega Arrivabene.

Egli ha ricordato che il parere del Consiglio di Stato è avvenuto soltanto nel 1876 e che d'allora in poi Sestri non ha mai chiesto un provvedimento legislativo per l'aggregazione del Comune di S. Giovanni. Ha dimenticato l'onorevole Arrivabene di riconoscere di

non essere stato esatto nella invocazione del parere del Consiglio di Stato perchè egli lo aveva ricordato nel senso che il Consiglio di Stato avesse dato la ripulsa a questa aggregazione.

Ora il Consiglio di Stato nella materia non è entrato. Però anche riguardo alla data, d'altra in poi, se l'onorevole Arrivabene avesse la pazienza di fare indagini alla prefettura di Genova o ricorrere al ministro dell'interno riconoscerebbe che non è passato mai un anno senza che quel Comune reclamasse e invocasse quel provvedimento, tanto è vero che mentre vi era già stata una prima perizia del Genio civile nel 1869 ve ne è stata un'altra sulle istanze del Comune di Sestri del 14 dicembre 1895, ed il Genio civile conferma che convenga procedere all'aggregazione di quel Comune e raccomanda alla Prefettura di promuovere quei provvedimenti che posson essere utili a raggiungere questo intento.

Dunque il Comune di Sestri non ha mai abbandonato quel pensiero, perchè ogni anno ha chiesto di essere messo in condizione di vivere, essendo per esso appunto questione di vita o di morte.

L'onorevole Arrivabene ha detto: noi facciamo uno strappo alla legge comunale e provinciale con questo provvedimento. Ma l'onorevole Arrivabene dimentica una cosa, ed è che il potere legislativo d'accordo col Governo può trasformare tutta la circoscrizione dei Comuni, e delle provincie, ed appunto perchè non si può a termine di legge con un decreto reale provvedere, il Consiglio di Stato prima e il Governo poi, hanno suggerito al Comune di ricorrere al Parlamento.

Anche io divido coll'onorevole Arrivabene un rammarico ed è che questo provvedimento invece di essere fatto d'iniziativa del Governo sia venuto d'iniziativa parlamentare, perchè queste iniziative fanno sempre sorgere il timore che possano avervi parte o la politica o altre cause che certamente non possono essere prese in considerazione in quest'aula.

Ma quando un comune per consiglio del Governo sente che deve ricorrere al Parlamento, e che il Governo per una di quelle abitudini che hanno sovente i ministri di promettere e di non mantenere, non provvede, è naturale che il comune abbia ricorso a quello che era

il tutore legittimo dei suoi interessi, al suo deputato, perchè facesse quello che il Governo consigliava, ma non faceva. E la Camera dei deputati non ha proceduto con molta precipitazione, perchè ha fatto quello che fa raramente. La Commissione parlamentare ha nominato una Sottocommissione che si è recata sul luogo, ha voluto riconoscere le condizioni di fatto e topografiche, ha voluto sentire le obiezioni e i reclami, ha tenuto conto di tutto, e a ragion veduta e con coscienza tranquilla ha proposto il progetto di legge, al quale il Governo ha fatto piena adesione.

Ora, come supporre che solo perchè ci è stata l'iniziativa di chi pur rappresentava l'interesse di quella parte del suo collegio vi possa essere cosa meno che corretta e che noi dobbiamo riprovare? Io veramente ora non credo ciò debba farsi, ed è per ciò, che avendo premesso nella relazione che il Senato è sempre diffidente verso queste iniziative parlamentari, l'Ufficio centrale ha ritenuto che nel caso attuale sia da approvarsi. Riguardo all'ampliamento del territorio del comune di Sestri l'Ufficio centrale è stato unanime, perchè anche l'autorevole commissario, il quale non approva l'aggregazione del comune di S. Giovanni Battista, ossia la sua completa soppressione, ha però riconosciuto che il comune di Sestri, come è ora, non può rimanere, e ad esso deve essere aggiunta un'altra parte di territorio.

Infine non insisto sulla questione del bilancio del comune di S. Giovanni Battista, perchè, ripeto, che questa non può essere per me una ragione decisiva. Certo non credo che sia un bilancio florido, perchè quando si mettono tutte le tasse possibili, mi pare che i contribuenti non possono essere molto soddisfatti. Ma ripeto che questo l'ho accennato solo per dimostrare che quei contribuenti non hanno nulla da temere, se anche vanno a confondere i loro interessi con quelli del comune di Sestri, che si trova in condizioni molto migliori. Per queste ragioni confermo la preghiera al Senato di approvare il presente progetto di legge.

GOLGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOLGI. Perchè non sembri strano che a me — anatomico e patologo — possa essere venuto in mente di interloquire in una questione di fusione di comuni o di aggregazione di uno ad

altro comune, voglio subito dichiarare che conosco i due comuni di Sestri e di S. Giovanni, direi quasi palmo per palmo, e che ho questa conoscenza per la necessità in cui mi son trovato di studiare, nel primo dei detti comuni, un'importante questione igienica - quella della fognatura - questione che in gran parte si basa su dati topografici. Ed è appunto da un punto di vista strettamente igienico che io posso permettermi di manifestare le mie impressioni, di esprimere il mio giudizio, ciò che intendo fare nel modo più breve possibile.

L'onor. Arrivabene ha voluto far vibrare la corda del sentimento - e di un sentimento molto umano - presentando la questione dal punto di vista di una lotta fra il forte ed il debole, per arrivare alla dimostrazione che in certo modo il Senato ha il dovere di aiutare il debole e di assistere l'umile contro la prepotenza e le tendenze usurpatrici del forte. Se io avessi la parola calda dell'onor. Arrivabene, vorrei far vibrare la stessa corda del sentimento, traendone però una nota ben più alta e di tutta modernità.

Vorrei saper dimostrare che qui non si tratta di una sopraffazione di forti, rispetto a deboli, ma dell'applicazione di quelle moderne idee direttive, le quali impongono alle classi dirigenti ed agli uomini di Governo, di tutelare, con criteri generali e coll'applicazione delle buone leggi igieniche che possediamo, la salute pubblica. E questo non altrimenti può ottenersi che col passar sopra alle piccole passioni locali e col vincere eventuali resistenze di popolazioni, le quali se si possono chiamare deboli, tali a noi si presentano per lacune di educazione. A mio giudizio è soprattutto per esercitare questa forma di tutela, dal punto di vista delle leggi dell'igiene, che la questione della fusione dei due comuni di Sestri Ponente e di S. Giovanni Battista deve essere considerata.

Io non esito ad affermare che tutti gli argomenti di ordine igienico ai quali vogliasi porre mente (densità della popolazione, corsi d'acqua e fognatura, cimiteri, ospedali, edilizia) parlano in favore della progettata fusione dei due comuni.

L'onor. Arrivabene, nel bel discorso pronunciato, ha pur accennato alla questione igienica, sorvolandovi, però; anzi, se si toglie l'affermazione

sua che nel comune di S. Giovanni Battista l'igiene non è trascurata, gli argomenti igienici egli li ha poi lasciati in disparte. Argomenti igienici concreti vennero bene rilevati dall'onor. Rattazzi, così nell'esauriente sua relazione, come nel discorso d'ora, però senza farne la base principale della sua argomentazione. Altrettanto può dirsi di quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno, sebbene egli abbia egregiamente pur parlato di igiene, rilevando fatti (p. es. diffusione delle malattie infettive nel comune di Sestri) che dovrebbero avere grande peso nella discussione.

Ora, solo perchè ho rilevato che in mezzo agli argomenti di ordine storico, giuridico, di interesse amministrativo o di carattere più o meno politico, dei quali naturalmente non posso occuparmi, la questione igienica è rimasta in una linea affatto secondaria, a me parve doveroso l'interloquire, proponendomi però solo di mettere in linea gli argomenti igienici affinché abbiano il posto che ad essi compete.

È stato detto or ora dal ministro dell'interno che nessun comune d'Italia ha una popolazione tanto densa quanto Sestri Ponente, ed io aggiungo che ben poche città d'Europa hanno tale densità di popolazione. Credo anzi di poter affermare che la popolazione di Sestri Ponente è quattro volte più densa di quella di Londra.

Ebbene, la densità della popolazione notoriamente è una delle condizioni giudicate più pericolose ne' riguardi dell'igiene. Certo essa è la causa più grande della diffusione delle malattie infettive.

E pur troppo, come testè abbiamo udito dall'onor. ministro per gli interni, nel comune di Sestri Ponente le malattie infettive, quali il vaiuolo, il tifo, la scarlattina predominano; ed io, per le note personali che possiedo, posso attestare che in quel comune la tubercolosi è molto diffusa, specialmente in taluni gruppi di case.

La questione della densità della popolazione direttamente si connette con quella dell'edilizia.

A Sestri Ponente, ha detto il senatore Arrivabene, vi sono, come negli altri comuni della Riviera Ligure, vie molto strette e case altissime, allineate. Epperò egli crede non vi siano ragioni speciali perchè, come della densità della popolazione, noi dobbiamo preoccuparci più di Sestri che di altri comuni. Noi, io os-

servo, dobbiamo curare il male dappertutto ove è rilevato, precipuamente ove, come a Sestri, il male è maggiore, ed io devo ripetere che a Sestri esistono condizioni le quali in modo particolare favoriscono la diffusione della tubercolosi e delle altre malattie infettive, ed il legislatore deve preoccuparsene grandemente e provvedervi. Ma intanto sta di fatto che Sestri Ponente si trova nell'assoluta impossibilità di espandersi, mentre a breve distanza vi sono splendide aree che potrebbe occupare, specialmente per costruirvi delle case operaie.

Ed è appunto perchè la popolazione incontra ostacoli insuperabili alla sua espansione che essa è costretta a sovrapporsi a strati, costruendo case che sono veri pozzi d'aria. Questo purtroppo accade non soltanto in altri comuni della Liguria, ma in molte altre città d'Italia, il che non toglie che quei pozzi d'aria non costituiscano uno dei maggiori guai in fatto d'igiene.

Si è parlato del cimitero per ricordare le pratiche in corso per trasportarlo altrove. Io mi limito a rilevare che i tentativi per costruire il cimitero altrove durano da molti anni e non ancora si è riusciti a nulla ed il cimitero in Sestri è rimasto in mezzo all'abitato. Anche il cimitero di San Giovanni si trova nelle medesime condizioni, contrarie alle disposizioni di legge e di regolamento, mentre, effettuata la fusione dei due comuni, il problema del cimitero comune, nelle condizioni volute, sarebbe nel modo più facile risolto.

Quanto alla fognatura, si sa che una delle condizioni fondamentali per un buon sistema di fogne è quello di utilizzare le condotture di acqua per la lavatura di esse.

Ora le condotte d'acqua di Sestri in grande prevalenza passano prima sul territorio di San Giovanni, donde difficoltà gravissime per regolarizzarle, sistemarle così da poterle far contribuire ad attuare i già ben studiati progetti di fognatura: questa fra le fondamentali condizioni del rinnovamento igienico di Sestri rimane parimenti, come quello del cimitero, un problema aperto.

Ma basteranno queste note, a prova di quanto ho affermato in principio, che gli argomenti igienici parlano tutti a favore della legge che ne sta davanti.

Chi anche per ragione di diporto percorre le vie di Sestri e di San Giovanni non può non

trovare assurdo che quelle due parti di uno stesso centro di popolazione, di fatto unite anzi compenstrate l'una nell'altra per ragioni topografiche ed economiche, siano invece divise e proprio non si riesce a comprendere come possano formare due distinti centri amministrativi, due Comuni.

L'assurdo apparisce più grave e fa impressione dolorosa, se si considera che esso si riflette, con effetti enormemente dannosi, sulle condizioni igieniche di quelle due parti di uno stesso paese, e particolarmente della più cospicua di esse.

E veramente è un doloroso assurdo igienico che una popolazione ricca, intelligente come quella di Sestri, la quale ha coi fatti dimostrato di sentire tutti gli impulsi della progrediente civiltà e che, anche per ragione della eccezionale sua densità, ha bisogno di espandersi, debba invece essere imprigionata in una zona limitata, quale ci risulta solo che si voglia dare uno sguardo alla pianta topografica distribuita.

Per tutte queste ragioni, che non ritengo di aver spiegato ma semplicemente annoverato, dichiaro, per concludere, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge, convinto di far cosa secondo giustizia e imposta anche da quei principî di igiene dai quali il moderno legislatore non deve assolutamente svincolarsi, e prego i miei colleghi di voler concedere a questo progetto di legge anche i loro voti favorevoli.

CANNIZZARO, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Dirò brevemente le ragioni per le quali sono stato favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Dai documenti che l'Ufficio centrale ha esaminato con molta cura e diligenza, risulta in modo certo la necessità del comune di Sestri Ponente di allargare il proprio territorio, e su questa necessità non fu mosso alcun dubbio da tutte le autorità che hanno esaminata e studiata la questione.

Si proponevano due soluzioni: o la cessione di una parte del territorio di S. Giovanni Battista a Sestri Ponente, o l'aggregazione di S. Giovanni a Sestri.

Da tutte le autorità, compreso il Consiglio provinciale di Genova, fu ritenuta più oppor-

tuna e vantaggiosa la fusione dei due comuni in uno solo.

Si disse essere nell'interesse non solo di Sestri, ma altresì di S. Giovanni, l'aggregazione. Io credo che dall'opposizione incontrata abbia un po' di colpa la infelice denominazione di questo disegno di legge. Qui si dice: soppressione del comune di S. Giovanni Battista, mentre in fondo non vi è la soppressione nè dell'uno nè dell'altro comune; ma è l'unione dei due, tanto è vero che prenderanno il nome comune di Sestri S. Giovanni. (*ilarità*). Essendo più esteso il territorio di S. Giovanni Battista si potrebbe anche dire che è il comune di S. Giovanni che assorbe quello di Sestri Ponente. (*ilarità*).

Fo questa osservazione per esprimere il convincimento (che non desidero sviluppare ampiamente), che m'è venuto soprattutto dalle relazioni del Genio civile, che sia interesse dei due comuni la loro unione, e non è meraviglia che per pregiudizio od altro motivi questi interesse non sia riconosciuto.

Avverrà dalla loro unione un beneficio reciproco e nello sviluppo stradale e nel regolamento delle acque, ed in tutte le opere d'igiene.

Dal lato finanziario il mio amico Rattazzi vi ha già detto che il comune di S. Giovanni non ha nulla da perdere; anzi ha tutto da guadagnare a riunirsi con un comune più ricco; perciò sono anche io della opinione manifestata dal signor ministro dell'interno che sarà per S. Giovanni un vantaggio ed un progresso civile questa aggregazione.

L'unione di una popolazione agricola con una popolazione industriale serve a completarle reciprocamente, e dovunque queste unioni sono avvenute, hanno prodotto degli effetti benefici tanto per l'una quanto per l'altra.

Ci sono degli esempi a corroborare questo fatto sulla Riviera stessa. Il comune di Molto è annesso a Pegli.

Pegli ha migliorato il comune annesso in modo che ha fatto dei progressi che non avrebbe ottenute da solo.

Per queste ragioni io credo che nell'interesse reciproco delle due popolazioni convenga l'unione dei due comuni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni Battista è aggregato al comune di Sestri Ponente, il quale prenderà il nome di Sestri-San Giovanni Battista.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.
(Dopo prova e controprova l'art. 1° è approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riforma del casellario giudiziale ».

Prego il senatore segretario Fabrizio Colonna di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 222).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto sarebbe il senatore Pascale; ma, non essendo egli presente, do facoltà di parlare al senatore Canonico, secondo iscritto.

CANONICO. Io sono in massima favorevole a questo progetto di legge, che migliora d'assai la legge esistente: la quale in molte parti è difettosa, ed in alcune parti non esito a chiamarla ingiusta; quindi mi felicito coll'onorevole proponente, al quale sono da tanti anni legato con affettuosa e non mai interrotta amicizia.

Io trovo ottimo il distinguere che si fa con questa legge tra ciò che deve includersi nel casellario e ciò che devesi includersi nei certificati.

Io sono perfettamente d'accordo che nei certificati non debbono figurare le sentenze di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, o perchè il reato non fu commesso, o l'impu-

tato non vi ha preso parte, cose tutte che stranamente si trovano nella nostra legge, benchè sia data facoltà all'interessato di domandarne la cancellazione.

Quando il fatto non esiste, esso è niente: e del niente non si può conservare traccia veruna.

Così pure sono perfettamente d'accordo nel ritenere che non si debba nei certificati far menzione di quei reati per cui vi fu amnistia.

Dico *amnistia* e non *condono* nè *indulto*; perchè, quando vi è indulto o condono, vi fu processo e condanna, e fu quindi accertato che l'imputato è colpevole: invece quando vi è amnistia, l'azione penale è estinta, e non si può più procedere per quel reato, perchè, secondo il concetto incensurabile del Sovrano che concede l'amnistia, quel fatto non è più ritenuto dannoso alla società, nè quindi punibile.

Similmente sono d'accordo che delle contravvenzioni, dopo un certo tempo, non debba più rimanere traccia. Sarebbe cosa eccessiva che perchè taluno, per esempio, va a caccia senza licenza o tiene aperto il suo esercizio oltre le ore fissate dai regolamenti, o perchè, bagnando i suoi fiori sul davanzale, ha lasciato sgocciolare acqua sulla testa di un passante, ciò debba rimanere come una macchia indelebile.

Così pure aderisco alla proposta che, quando si tratta di un primo reato di lieve momento commesso da chi non ha compiuto i 18 anni, non se ne debba tener conto nei certificati, purchè non vi sia recidiva.

Quel fallo ha potuto essere frutto soltanto di impeto giovanile; e, se sia poi seguito da una condotta costantemente illibata, la memoria di esso debbe sparire: altrimenti si avrebbe un indiretto incitamento a nuovi reati, e si renderebbe assai più difficile la rigenerazione morale del giovane.

Fin qui siamo d'accordo. Ma vi è un punto che mi lascia assai dubbio: ed è che non si debba inserire nei certificati la menzione di quelle ordinanze e sentenze per cui sia dichiarato non luogo a procedere per insufficienza d'indizi. È questo il punto su cui mi permetto di sottoporre al Senato alcune brevi osservazioni.

Io so bene che a favore di questa disposizione del progetto di legge si accampano due ragioni, che hanno una certa importanza. Si dice prima di tutto: una volta dichiarato che

un tale non può essere soggetto a giudizio perchè non vi sono sufficienti indizi di reità a suo carico, ciò val quanto dire che esso è innocente: e volete che resti sul suo nome una macchia indelebile per tutta la vita? Tanto più (si soggiunge) che molte volte può venire aperto un giudizio inquisitorio contro un innocente senza che questi ne abbia tampoco notizia.

Si dice in secondo luogo: Stante la formola di certe disposizioni del codice penale, anche veri innocenti possono essere compresi fra i prosciolti per insufficienza di prove, e volete che questo stato di cose perduri?

Sono obiezioni che, a primo aspetto, si presentano con un certo carattere di gravità; però confesso che non valgono a rimuovermi dal mio convincimento, e ne dirò brevemente i motivi.

Anzitutto, si dice, colui che è prosciolto per insufficienza d'indizi è innocente; e perchè volete farlo comparire quasi colpevole? Rispondo. Altro è l'individuo davanti la giustizia penale, altro è l'individuo davanti alla società. Davanti alla giustizia penale, chi è prosciolto per mancanza di prove ha la presunzione d'innocenza; ha diritto quindi di non essere sottoposto ad altra procedura, a meno che non sorgano nuove prove contro di lui. Ma se queste sorgono in seguito, il procedimento si riapre: dunque, anche rispetto alla giustizia penale, l'innocenza è presunta bensì, ma non ancora accertata.

Davanti alla società civile poi la cosa è diversa. La società certo non ha diritto di dire che quell'uomo è colpevole; ma quegli indizi i quali non sono stati bastevoli per farlo considerare colpevole del reato imputatogli, possono essere sufficienti per scemare in lui quella fiducia che merita ogni persona immune da imputazioni penali: ed è naturale che la fiducia in quell'individuo sia alquanto diminuita.

Prendereste voi per vostro cassiere chi fosse stato implicato in un processo per ammanco di cassa, solo perchè fu prosciolto per insufficienza di prove?

Se avessi bisogno di un cassiere io non lo prenderei. Potrebbe essere una bravissima persona, potrebbe essere innocente del reato [in cui fu ritenuto implicato; ma potrebbe anche essere colpevole. Io quindi ne sceglierei un altro.

Forse che il Governo potrebbe affidare a costui un incarico d'indole delicata? Io credo di no. La cosa adunque è ben diversa considerando l'uomo davanti alla giustizia penale, e considerandolo davanti all'estimazione della società.

Ma si dirà: quest'uomo da allora in poi non ha più dato motivo a dubitare della sua onestà: e volete che questa macchia perduri in eterno sulla sua fronte? Io rispondo: se dopo questo primo fatto egli si mostra intemerato nella sua vita, questo sarà un elemento, apprezzabile da chi è interessato, per distruggere la prima impressione che il fatto dell'essere stato imputato d'un reato aveva prodotto; ma ciò non toglie che colui, il quale vi ha interesse, abbia il diritto di conoscere quei fatti che potrebbero menomare la sua fiducia in quella persona, precisamente per poter vedere se i fatti posteriori siano tali che valgano a reintegrarla.

E passo al secondo argomento.

Si dice: voi vedete che, secondo il Codice di procedura vigente, si è talvolta forzati ad adoperare la formola *per insufficienza d'indizi* anche quando si tratta di non far luogo a procedere contro innocenti.

Pur troppo, è così. Io conosco il caso di un cassiere, che era stato imputato di furto. La sezione d'accusa riconobbe e dimostrò nella motivazione della sentenza che esso era innocente. Ebbene, ciò non ostante, nel dispositivo si dichiarò non essere luogo a procedere *per insufficienza d'indizi*. La conseguenza fu che il cassiere non potrà ritirare la cauzione finchè non sia decorsa la prescrizione dell'azione penale.

Ciò è deplorabile. Ma ciò vuol dire che il nostro Codice di procedura penale è difettoso; ciò vuol dunque dire che dovete modificare il Codice: e l'occasione è propizia. Si trova appunto allo studio un progetto di Codice di procedura penale: dunque fate in modo che nessuno possa essere prosciolto, sia pure per insufficienza d'indizi, se prima non sia stato sentito. Trovate una formola, la quale non permetta di confondere gl'innocenti coi presunti colpevoli, in guisa che chiunque sia convinto di innocenza sia liberato completamente da ogni sospetto di imputabilità.

E in questo caso convengo che del procedimento contro chi fu riconosciuto innocente non

resti traccia nel casellario giudiziario. Quando avrete così modificato la legge, ne avverrà che saranno prosciolti per insufficienza d'indizi ed iscritti nel casellario soltanto quelli, su cui realmente pesavano fatti i quali contribuiscono a diminuire la fiducia a loro riguardo: ma non credo esatto, legislativamente parlando, che per correggere un difetto del Codice di procedura penale, si debba snaturare l'indole del casellario giudiziario. Il casellario giudiziario, oltre che ai fini della giustizia penale, serve anche ai fini della vita sociale; è una specie di biografia penale dell'individuo, che chi vi ha interesse ha diritto di conoscere.

Se per la forma imperfetta con cui sono concepiti alcuni articoli del Codice, vi ha la possibilità che si confondano gli innocenti con i presunti colpevoli, modificate il Codice: ma non cambiate l'indole del casellario giudiziario. Se vietate nei certificati la menzione delle ordinanze o sentenze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, e delle assolutorie per non provata reità, voi fate sì che il casellario più non risponde ad uno dei principali suoi fini.

Mi riassumo, e dico: eliminate dai certificati tutto ciò che dimostra non pesare nessun sospetto sopra un individuo; ma lasciatevi tutto ciò che più o meno può menomare quella fiducia che meritano gli uomini immuni da ogni macchia e sospetto.

È perciò che, pur facendo plauso a questo progetto di legge che io voterò volentieri, mi riservo di proporre un emendamento a questo proposito, quando si verrà alla discussione degli articoli.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Sono d'accordo col mio illustre collega, onor. Canonico, nel riconoscere i vantaggi che col progetto in discussione si ottengono nell'interesse della amministrazione della giustizia ed in quello della società. Ma dissento da lui quando egli vorrebbe che nei certificati penali continuassero ad essere inserite per sunto, le ordinanze di non esser luogo a procedere per insufficienza d'indizi, e mi pare anch'egli abbia detto, le sentenze per non provata reità.

Giova a me, per l'ordine delle mie idee, l'indicare in sintesi la differenza che esiste tra l'ordinamento del casellario giudiziale quale fu

istituito con R. decreto del 6 dicembre 1865 e quello che andrà ad aversi con la legge oggi in discussione.

La differenza è questa. Col decreto del 1865 si mirò ad uno scopo limitato, si volle cioè, e lo si disse esplicitamente nella relazione colla quale fu portato quel decreto alla firma del Re, rendere più celere e più sicuro l'accertamento della recidiva.

Il progetto attuale, invece, mentre tiene fermo quello scopo, ed anche l'altro che i certificati diano notizia dei precedenti veramente penali degl'individui cui si riferiscono, s'ispira ad alte idealità, consacrate dai progressi della scienza, e mira a fini morali, giuridici e d'interesse sociale, volendo cooperare col suo coordinamento e nei limiti del funzionamento di questo, alla diminuzione della delinquenza e di quella parte di questa che è la più allarmante e grave, cioè quella che si manifesta con la recidiva.

Ho detto che il decreto del 1865 volle soltanto provvedere all'accertamento della recidiva, ma è notevole che varcò i limiti dello scopo che si proponeva, quando nel suo articolo primo dispose che oltre le sentenze di condanna, le quali sole in caso di nuovo reato danno luogo alla recidiva, il casellario dovesse contenere per sunto le sentenze ed ordinanze di non luogo a procedere meno quelle che furono proferite, perchè il fatto non fosse provato, o non costituissero reato, e quelle per le quali fosse stato pronunciato il provvedimento di cui nell'articolo 604 del Codice di procedura penale.

Veramente io non ho mai compreso il perchè di codesto riferimento all'art. 604 che nulla di più contiene di quello per cui espressamente dispone il succitato art. 1 del decreto in esame. Ambedue invero menzionano le due specie di ordinanze di non luogo a procedere, o perchè il fatto non sussista o perchè non costituisca reato. Quindi, mentre pareva che il decreto del 1865 volesse concedere qualche cosa di più agli effetti della non inserzione nel casellario, in realtà niente concedeva, poichè il terzo caso previsto dall'art. 604 del Codice di procedura penale quello cioè dell'assoluzione per essere rimasto constatato che l'imputato non commise il reato obiettatogli, o non vi ebbe alcuna parte, rimaneva fuor di questione, trattandosi in tal caso di sentenza assolutoria che era

esclusa di per sè e per la sua indole dall'inserzione nel casellario, secondo le disposizioni del detto decreto.

Frattanto, nella pratica applicazione, si constatarono gravi inconvenienti che dalle troppo ristrette esclusioni d'inserzioni nel casellario pel decreto del 1865 avvenivano. Si ricorse allora all'autorità giudiziaria, perchè volesse estendere in via interpretativa il disposto dell'art. 604 del Codice di procedura penale, onde venissero escluse dal casellario giudiziale quelle ordinanze di non luogo a procedere, e quegli altri provvedimenti di proscioglimento, per i quali era ingiusta quanto irragionevolmente dannosa la trascrizione nel certificato penale.

Ma la Corte suprema non ha dato interpretazione estensiva all'art. 604 del Codice di procedura penale, nè poteva darla di fronte alla lettera chiara e precisa di quell'articolo del Codice.

Così per effetto del decreto del 1865 e della giurisprudenza della Corte suprema, si ebbe l'inserzione nel Casellario delle Ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi, delle sentenze di assoluzione per non provata reità e dei proscioglimenti per estinzione dell'azione penale dipendentemente da prescrizione, da amnistia o da remissione della parte lesa.

Nè da codesta inserzione danno sarebbe avvenuto, quando fossero state diverse da quel che furono le disposizioni del decreto del 1865 circa i certificati penali. Ma per quel decreto, Casellario e Certificati costituiscono una cosa sola ed in questi dev'essere trascritto tutto quanto in quello è contenuto, donde ne avviene la menzione nei certificati penali di ordinanze e sentenze e proscioglimenti che, secondo ogni regola di ragione morale e di giustizia, non dovrebbero essere più rammentati, a danno possibile di un cittadino.

Il progetto attuale di legge procede in modo radicalmente diverso facendo una distinzione assoluta fra Casellario e Certificato penale. Il casellario conterrà anche ad altri effetti e specialmente a quelli importantissimi della statistica la completa biografia giudiziaria di tutti gli individui che hanno avuto rapporti con la giustizia nel campo penale, ed anche in quello civile e commerciale subendo una limitazione della loro capacità giuridica. Il casellario quindi dovrà contenere tutte le pronunzie giudiziarie

di assoluzione, di non luogo a procedere e di condanna ed anche le decisioni d'interdizione, d'inabilitazione e di dichiarazione di fallimento. Però sul certificato penale (ecco l'importante riforma del sistema fin qui vigente) si faranno le trascrizioni di ciò che il casellario contiene ma nei limiti dell'esigenze della giustizia penale o dell'interesse sociale. I certificati quindi saranno diversi secondo che siano estratti dall'autorità giudiziaria per servire alla giustizia penale, o siano richiesti da altre amministrazioni pubbliche o dai privati.

Non mi addentro nell'esame delle varie sagge ed utili disposizioni del progetto di legge poichè il tema vasto mi trarrebbe a troppo lungo discorso. Mi limiterò pertanto a rispondere all'onor. senatore Canonico il quale, se non ho mal compreso, deplora che dal certificato penale, debbano rimanere escluse le sentenze di assoluzione per non provata reità, e le ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizi.

Dal canto mio osservo anzitutto che si tratta di pronunzie d'indole molto diversa le une dalle altre.

Le dichiarazioni di proscioglimento per non provata reità sono vere e proprie sentenze di assoluzione anche in base alle letterali e precise disposizioni degli articoli 343, 344 e 393 del Codice di procedura penale i quali dispongono quando e come, debbasi dichiarare il non luogo a procedere, e quando e con quale formula debbasi assolvere.

Ora quando trattasi di sentenze d'assoluzione, sia qualunque la formula con cui questa si esplica, sarebbe ingiustificata la menzione che dalle sentenze stesse si facesse nel certificato penale. L'assoluzione rompe ogni rapporto tra il cittadino che fu imputato e la giustizia, e sarebbe ingiusto quanto assurdo che la sventura per quel cittadino d'aver subito l'imputazione, dovesse convertirsi in un sospetto perpetuo che farebbe capo all'imputazione mentre questa dall'assoluzione, a seguito del giudizio, è stata posta nel nulla.

Certamente molto discutibile è quella formula d'assoluzione per *non provata reità* che messa specialmente in confronto con le altre del constare che l'imputato non ha commesso il reato o non vi ha avuto parte, pare quasi che voglia significare che della reità il sospetto sus-

siste ma che non se n'è potuto raccogliere la prova. Ora a chi spetta l'onere della prova? Non siamo più nei tempi incivili in cui si pretendeva che dovesse l'imputato dare la prova della sua innocenza. Oggi per le legislazioni di tutto il mondo civile la prova spetta a chi accusa, e se autorità inquirenti e requirenti non riescono a darla, l'assoluzione dev'essere pronunziata con una formola piena e tale che non lasci a carico dell'assoluto ombra di sospetti irragionevoli, inumani, ingiusti.

Spetterà al nuovo Codice di procedura penale, il cui progetto, è da augurarsi, possa venir presto presentato allo studio ed ai voti del Parlamento, il risolvere anche questa questione sulle formole delle assoluzioni. Intanto spero di avere dimostrato come, con ragione, il progetto che stiamo discutendo escluda dall'inserzione nel certificato penale le sentenze d'assoluzione per non provata reità.

Venendo a parlare delle ordinanze di non esser luogo a procedere per insufficienza d'indizi, osservo anzitutto che queste non possono essere emesse che nello stadio istruttorio; le sentenze definitive a seguito del giudizio, non possono essere mai pronunziate con quella formola. E di fronte a queste ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, io mi dimando; ma qual è il loro fondamento giuridico che autorizzi a desiderare e chiedere che tali pronunzie continuino ad essere menzionate nel certificato penale? In verità, per quanto io ci pensi questo fondamento giuridico non so trovare, mentre sento fermo nella mia mente e nella mia coscienza il principio di diritto che ogni cittadino ha per sé la presunzione d'innocenza finchè non sia provata la sua reità.

Quella dichiarazione d'insufficienza di indizi esclude di per sé che ci sia stata menomamente la prova della reità onde deve valere in tutta la sua forza il principio dell'innocenza presunta, e non debbono quelle ordinanze, che al più rappresenteranno un dubbio, imprimere, con la loro pubblicità nel certificato penale, il sospetto su un cittadino, senza ragioni morali e giuriche, e con sua onta e danno irrimediabili. E poi, diciamo il vero, ma queste ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi rappresentano sempre il risultato di indagini lunghe e serie, le quali esclu-

dentisi l'una con l'altra, abbiano dato per risultato quel dubbio su cui si fondano?

Non nego che vi siano ordinanze di non luogo a procedere che abbiano codesto carattere di pronunzia ponderata dopo larga istruttoria e maturo studio degli atti processuali. Ma mi si conceda l'osservare che in molti casi si pronunzino con facilità codeste ordinanze, le quali pare, che nulla pregiudichino, che debbono dar luogo alla riapertura del processo al sopraggiungere della prova e che quindi per il momento non hanno alcun carattere definitivo. Ma intanto divengono definitivi l'onta ed il danno pel cittadino che trovi inserita la menzione di quelle ordinanze nel suo certificato penale.

Nè è impossibile che talora quelle ordinanze, invece di essere il risultato di un giudizio coscienzioso che sia rimasto nel campo dell'incertezza, non siano che il prodotto dell'inerzia del giudice che non ha spinto più oltre le sue indagini, le quali potevano condurre a pronunziare un'ordinanza di vero proscioglimento.

Neppure devesi trascurare l'osservazione che l'abitudine delle funzioni costituisce a poco a poco certe tendenze cui anche l'uomo onestissimo non può resistere, onde è possibile che quelle pronunzie di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, rappresentino la tendenza a presumere la reità anzichè l'innocenza, tendenza spiegabile con l'esercizio diuturno della funzione inquisitoriale.

Aggiungasi che codeste ordinanze possono esser emesse senza che prima sia stata interrogata la persona imputata, ond'è avvenuto di sovente che alcuno nel suo certificato penale abbia trovato una dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi per un'imputazione di cui non ha avuto mai alcuna contezza; perchè voi sapete che secondo le disposizioni del Codice di procedura penale tali ordinanze non si notificano all'imputato.

Ma vi è di più. Contro dette ordinanze non vi è il rimedio dell'appello, onde il cittadino che da quelle, quando siano inserite nel certificato penale, è colpito pel sospetto che insinuano, non ha poi alcun modo di liberarsene.

In base a queste varie considerazioni io non so comprendere come si voglia che codeste ordinanze che non hanno alcun valore giuridico, che non sono circondate da alcuna garanzia

processuale d'interrogatorio, di difesa e d'appello, continuino a figurare nei certificati penali.

Ma a che mi dilungo nel sostenere avanti il Senato che non si debba dare soverchia importanza all'ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi? Quest'alto consesso tanto è stato di ciò convinto come del pericolo e del danno che quelle ordinanze possono presentare, che ha modificato recentemente il suo regolamento giudiziario, stabilendo che contro le ordinanze stesse siavi il ricorso alla nostra sezione d'accusa. Eppure la sezione istruttoria dell'alta Corte di giustizia, in ragione dell'importanza e solennità di questa, non pronunzierebbe certamente mai quelle ordinanze senza l'interrogatorio dell'imputato e senza largo svolgimento d'istruzione processuale. Ciò non ostante il Senato ha voluto, a garanzia di giustizia, l'esperimento del secondo grado di giurisdizione, anticipando forse un'utile riforma che potrà essere fatta nel nuovo Codice di procedura penale.

Tutto ciò premesso sull'indole dell'ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza di indizi e sulle manchevolezze e pericoli che presentano, vediamo ora brevemente gli effetti della loro inserzione nei certificati, secondo che questi debbano servire alla giustizia penale, o ad altre amministrazioni pubbliche od ai privati tra cui, primo, lo stesso interessato.

Quando i certificati debbano servire alla giustizia penale, il fatto stesso che la legge volesse, come ora vuole, l'inserzione nei certificati delle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizi, darebbe all'inserzione stessa un valore tutto speciale, nel senso di richiamare il giudice a dare importanza a quella dichiarazione di non luogo; altrimenti non vi sarebbe ragione che di quella si ordinasse la trascrizione nel certificato penale.

Ora si pensi che l'amministrazione della giustizia penale nella sua parte più grave e più importante, è rimessa ai giurati. Il giurato è giudice dirò così, d'impressione. Fu detto che esso dia un gran peso alle dichiarazioni di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi: nè io credo che sia stata detta cosa inesatta. Frattanto quando i giudici togati od i giurati, giudicando l'imputato od accusato rileveranno dal dibattimento la prova della sua reità, fonderanno su questa il loro convincimento e tran-

quilli affermeranno la colpeabilità del giudicabile. Quando invece i risultati del dibattimento presenteranno un dubbio, allora e giurati e giudici ricorreranno a quel certificato penale che ha l'inserzione in sunto della dichiarazione, riguardo ad un fatto precedente, del non luogo a procedere per insufficienza d'indizi. E che ne avremo? Per il dibattimento in corso un dubbio; pel processo precedente meno che un dubbio: eppure, i due dubbi si sommeranno, e mentre ne dovrebbe risultare una negativa, una dichiarazione d'incertezza, ne verrà invece una affermazione positiva. E quale? Quella della colpeabilità di un uomo forse innocente, certamente non convinto con prova sicura.

Vediamo ora quali possono essere gli effetti dell'inserzione delle dichiarazioni di non luogo nei certificati che si rilasciano all'interessato.

Il maggior contingente alla delinquenza ed al numero dei sottoposti a procedimento penale lo dà la classe dei non abbienti, in ragione talora della miseria e della mancanza d'istruzione e d'educazione, che sono le grandi molle che spingono al delitto; ed in quella classe esistono gli ambienti più favorevoli alle ragioni del sospetto.

Frattanto è appunto in quella classe che è più comune l'uso dei certificati penali per i quali è stato detto e detto bene che servono come biglietti d'ingresso alle aziende pubbliche e stabilimenti industriali onde si riconnettono alla questione sociale di domanda e concessione di lavoro.

Or si supponga che un povero operaio abbia il certificato con la menzione d'una di quelle ordinanze di non luogo di cui ho troppo a lungo discorso. Non v'è da illudersi; esso pur cercando lavoro sarà respinto da ogni parte, poichè nella concorrenza gli verrà sempre preferito colui che non avrà sul certificato trascrizione alcuna. Intanto qual disgraziato, sebbene innocente o legalmente tale, non potendo trovare col lavoro il modo di campare la vita sarà spinto per necessità alla disperazione, alla malavita, al delitto!

Nè mi si dica ch'io fo del sentimentalismo per la cattiva gente, mentre non mi preoccupo dell'interesse dei galantuomini che fidandosi del certificato penale ch'io vorrei esente dalle dichiarazioni di non luogo per insufficienza di indizi, possono con loro eventuale danno met-

tersi in rapporto con persone pericolose. No, pei colpevoli non mi commovo nè m'interesso, ma spero d'aver dimostrato che quelle ordinanze di non luogo non presentano alcuna sicurezza di colpeabilità degli individui cui si riferiscono. Comune, a mio credere, è il caso, in relazione a quelle ordinanze, dell'innocenza; eccezionale quello di sospetto fondato della colpevolezza. Nè di fronte a singole eccezioni può essere cosa prudente e giusta porre i più nella necessità di delinquere per vivere. Da ciò si rileva la ragionevolezza delle disposizioni dell'attuale progetto di legge il quale in sostanza mira in questa parte ad ottenere la diminuzione della delinquenza.

Mi sia permesso poi l'osservare che il prudente padre di famiglia se ha da porsi in rapporti di fiducia con uno sconosciuto non si limiterà ad assumere su lui le notizie che possono trarsi da un certificato penale, il quale, non potrebbe mai informare su fatti disonesti ed indelicati che offendono la legge morale sfuggendo alle sanzioni di quella penale.

Del resto l'esempio delle altre nazioni civili ci deve rassicurare, rammentandosi nella dotta ed esauriente relazione dell'Ufficio centrale, che nè la Germania, nè l'Inghilterra, nè il Belgio, nè il Portogallo hanno, nei loro ordinamenti, disposizioni per cui debbasi tener conto delle ordinanze di proscioglimento e di non luogo a procedere. Del pari in Francia, con le cui istituzioni giudiziarie tanta identità o rassomiglianza hanno le nostre, onde l'esame di comparazione diviene viepiù efficace, nè per le disposizioni del Codice d'istruzione criminale del 1808, nè per l'ordinamento del casellario istituito ad opera dell'insigne Bonneville nel 1850, nè ora, giusta le recenti leggi del 1899 e del 1900, si trascrissero mai o si trascrivono nei certificati penali le dichiarazioni di non luogo a procedere. Eppure non sorsero mai in quella nazione lamenti e reclami contro un sistema rimasto costantemente fermo, nè per questo l'amministrazione della giustizia penale venne meno ai suoi fini ed alla sua alta missione.

Null'altro aggiungo, e chiedo venia d'essere andato troppo per le lunghe nel tema dell'ordinanze per la cui speciale discussione ho preso la parola.

Concedetemi ora di aggiungere brevissimi cenni su un altro punto del progetto in esame,

che si è occupato anche di sciogliere la grave questione della perpetuità della iscrizione nel casellario giudiziario. Tutto si prescrive a questo mondo, e, per ciò che si riferisce alla giustizia, la decorrenza del tempo ha efficacia di prescrizione tanto nel campo penale, quanto in quello civile. Non vi è ragione pertanto di volere la perpetuità dell'iscrizione nei certificati penali di riportate condanne; specialmente quando queste si riferiscono a reati relativamente non gravi.

Il progetto in esame ammette che i condannati per reati lievi o non troppo gravi, i quali pagarono il debito contratto con la società, espiano la pena, e che in appresso per un periodo di dieci o di cinque anni, a seconda della gravità della riportata condanna, non caddero in recidiva e tennero buona condotta, debbano ottenere l'omissione della menzione nei loro certificati della condanna che subirono.

In alcuni casi pei buoni precedenti del prevenuto e per circostanze eccezionali del fatto può il giudice nella stessa sentenza abbreviare il termine di codesta prescrizione del casellario, ed ordinare anche che della condanna non si tenga conto nel certificato finchè il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione. In questi casi la garanzia che non si ecceda in concessioni soverchie verso i colpevoli, si ha nella pronunzia del giudice cui, come si attribuisce il diritto di disporre dell'onore e della libertà dei cittadini e la potestà di assolvere o di condannare, così può darsi la facoltà di straordinarie disposizioni, per circostanze eccezionali, circa le trascrizioni sui certificati penali.

Il progetto di legge in questa parte ha in sostanza lo scopo di rendere possibile ai condannati che diano prova sicura di resipiscenza, il modo di trovare lavoro, presentandosi a chiedere questo liberati dal marchio della condanna che non dev'essere indelebile quand'è seguita dalla buona condotta mantenuta costantemente per non breve periodo di tempo.

Se le disposizioni del progetto hanno in qualche parte un carattere equo, umanitario a favore dei condannati, mirano però nel tempo stesso a diminuire, come ho detto in principio, la delinquenza e la recidiva. Giusto è il reprimere coi rigori della legge penale chi si rese colpevole, ma saggio è il prevenire, ed il progetto

in esame previene nuovi reati e nuove ricadute quando nel concorso di certe garanzie dispone perchè il certificato penale non impedisca ai caduti di rialzarsi e procedere nella via del dovere.

Possano essi nel lavoro, in questo grande fattore di progresso in ogni ramo dello scibile umano, e di prosperità nel campo economico, possano, sì, trovare anch'essi il modo della loro redenzione per tornare ad essere buoni ed utili cittadini.

Con tale augurio pongo fine a queste mie modestissime e semplici osservazioni. Convinto della bontà di questo progetto di legge nell'insieme delle sue disposizioni, chiesi la parola quando da un illustre collega autorevolissimo anche per l'eminente posto che occupa in magistratura, lo sentii criticato nella parte di cui, non volendo abusare della pazienza del Senato mi sono limitato a discorrere. Ho voluto parlare non perchè credessi che l'espressione della mia opinione potesse avere un valore qualunque, ma perchè avendo appartenuto per ventidue anni alla magistratura con le funzioni di pubblico ministero che più specialmente si svolgono nel campo giudiziario penale, ho ritenuto che la mia parola potesse avere l'importanza che ha sempre quella di un testimone.

L'esperienza mi conduce a ritenere vantaggioso nell'interesse non solo dei giudicabili e giudicati, ma in quello generale della società questo progetto, che perciò approvo.

Filippo Ambrosoli, insigne giurista, magistrato ottimo, la cui memoria è cara ed onorata, fu l'autore dell'abolizione degli antichi registri penali, e dell'istituzione, nel 1865, del casellario giudiziale. In questo si rivelarono in seguito e nella sua applicazione difetti ed inconvenienti. Ma tutti gli umani istituti riescono imperfetti nel procedere del tempo, e ciò non toglie che la riforma del 1865 fosse un fatto importante per la buona amministrazione della giustizia penale, onde la benemerenzza dell'Ambrosoli rimane inconcussa.

Oggi al suo nome dev'essere unito quello di Luigi Lucchini che merita la stessa lode per aver creata, profondamente studiata, tradotta in atto e valorosamente propugnata la riforma che stiamo discutendo, nella quale ha avuto la fortuna d'ottenere il consenso dell'attuale guardasigilli, consenso autorevole in ragione

dell' altissimo ufficio e delle qualità personali del consenziente.

Voglia ora il Senato approvare, com'io spero, con quella quasi unanimità di consenso che ottenne nell' altro ramo del Parlamento questo progetto di legge, che se dovesse avere una epigrafe non potrebbe essere che questa: giova armonizzare insieme il reprimere e il prevenire. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

RIBERI. L' opinione manifestata da un insigne magistrato, confutata da un altro distinto magistrato, mi dispensa dall'aggiungere altre mie osservazioni.

Quindi mi riservo di domandare la parola quando si discuteranno gli articoli, se l'onorevole Canonico presenterà, come egli ha già detto, un emendamento. Per ora rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CADENAZZI, *relatore*. Signori senatori. Il compito mio venne facilitato assai dalla difesa che eloquentemente e brillantemente ha fatto del disegno di legge l'onorevole ed illustre collega Municchi.

Egli portò qui l'esperienza di 22 anni passati nell'esercizio delle più alte funzioni del pubblico ministero e, dando prova, oltre che dell'altissimo suo intelletto, di nobile cuore, dimostrò come all'operaio, più d'ogni altro colpito dai difetti della legge vigente, sarà facilitato dalla riforma che discutiamo il lavoro, che è la fonte di ogni ricchezza e quindi di benessere individuale e di pace sociale.

I censori del disegno di legge negli Uffici, ed in quest'aula il senatore Canonico, concordemente hanno dovuto riconoscere ed ammettere che il disegno di legge è in massima encomiabile perchè rimedia ai grandissimi difetti delle disposizioni legislative che sono in vigore in fatto di casellario. Questo riconoscimento è a me motivo di vera compiacenza perchè parmi che debba assicurare l'approvazione della legge:

Non possono infatti non essere universalmente disconosciuti i difetti della legge in vigore, principale quello della nessuna distinzione, come disse il senatore Municchi, tra il *casellario giudiziale* e i *certificati penali* che vengono

estratti dal casellario a richiesta di pubbliche amministrazioni e di privati e che riproducono letteralmente quanto è contenuto nel casellario senza riguardo allo scopo cui devono servire.

Altro difetto gravissimo è quello di confondere ed equiparare nel certificato penale le sentenze di condanna alle ordinanze e sentenze di non luogo a procedere, di assoluzione per non provata reità o per insufficienza d'indizi.

Difetto non meno grave è quello della perpetuità di tutti gli annotamenti nel casellario e conseguentemente nei certificati penali.

L'onor. senatore Canonico, dichiarando di approvare in massima la legge, si limitò a dire che egli aveva qualche dubbio sulla bontà della nuova disposizione, per cui dai certificati penali che verrebbero rilasciati anche alle autorità giudiziarie, per ragione di giustizia penale, si dovrebbero escludere le sentenze ed ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere per non provata reità.

Egli però, nell'elevata sua intelligenza e per la molta sua esperienza di magistrato, non può non essersi accorto che la sua obiezione colpisce nel cuore e distrugge la riforma, inquantochè evidentemente scopo principale del disegno di legge è appunto quello di togliere la possibilità di quelle bestemmie giuridiche contro le quali si è scagliato anche il senatore Municchi.

Io non ho l'esperienza dell'illustre collega, ma anche nella mia mente c'è sempre stata l'idea, che davanti alla legge e per la legge non vi possano essere che due sole categorie di cittadini: colpevoli ed innocenti; che conseguentemente non vi possano essere che: condannati ed assolti.

Il decreto legge 1° dicembre 1865 ha creato invece una terza categoria di cittadini, la categoria dei sospettati; che il senatore Canonico vorrebbe mantenere assegnando un carattere di perpetuità a giudizi dubitativi che pongono il cittadino nella condizione di *color che son sospesi*. Ed è questo l'assurdo giuridico, dei cui effetti dannosi noi tutti dovremmo essere intimamente persuasi.

Non dobbiamo dimenticare, signori senatori, che contro questi giudizi dubitativi, resi tanto in sede di istruzione dal giudice istruttore o dalle Camere di consiglio o dalle Sezioni d'accusa, quanto, in seguito a giudizio, dai pretori,

dai tribunali e dalle Corti, non è ammesso nemmeno il rimedio di appello, per cui anche al cittadino più integro ed onesto può toccare l'ingrata sorpresa di trovarsi, il giorno che abbia bisogno di un certificato penale, colpito, per malvagità od ignoranza altrui, da uno di questi giudizi dubitativi senza essere neppure stato interrogato.

Ora è possibile mantenere questi assurdi, oggi che, per ammissione degli stessi oppositori del disegno di legge, è opportuno correggere le disposizioni legislative sul casellario?

Contro le eccezioni od i dubbi sul senatore Canonico evvi un argomento grave, della cui bontà vorrei che lo stesso illustre collega si persuadesse.

È inutile ricordare al Senato che noi abbiamo due specie di giudizi: quello dato dai magistrati togati e quello emesso dai cittadini giurati. Tutti sappiamo che alla Corte di assise sono sottoposti i delitti più gravi. Or bene, i giurati emettono le loro sentenze rispondendo con un monosillabo, con un *sì* o con un *no*, alla domanda sulla colpevolezza dell'accusato. Questo loro giudizio è più logico, di quello dei magistrati togati, perchè l'accusato è, o innocente o colpevole.

Eppure anche nell'animo dei giurati entra talvolta il dubbio, che si manifesta con la parità dei voti o con la maggioranza di sette voti.

E noi sappiamo, ce lo insegna il Codice di rito penale, che, quando si ha parità di voti, il giudizio si risolve in favore dell'accusato.

Ora io domando al senatore Canonico ed agli altri oppositori della eliminazione dal certificato penale dei giudizi dubitativi: di queste sentenze della Corte di Assise, strappate talora dalla abilità di un difensore alla pietà dei giurati, quando lo stesso accusato è confesso e che offendono quindi la coscienza pubblica, troviamo noi forse traccia nel casellario?

Non ne troviamo traccia, nè nel casellario, nè nel certificato penale appunto perchè quelle sentenze traducono in atto il sano criterio giuridico e logico della esistenza di due sole categorie di cittadini, i colpevoli e gli innocenti.

Ed allora è giusto che invece il giudizio emesso, per delitti assai meno gravi, dai magistrati togati debba perpetuamente rimanere nel casellario ed apparire nel certificato penale come vorrebbe il senatore Canonico?

Ma vi ha di più: noi troviamo nel Codice penale alcune disposizioni per le quali il condannato, che mantenga una buona condotta durante l'espiazione della pena, ottiene una diminuzione, od una mitigazione od anche una mutazione della pena stessa. Accenno alla libertà condizionale.

Nulla invece vi troviamo che valga a migliorare od attenuare la condizione dei sospettati che scontano la pena perpetua del casellario.

Secondo il codice penale inoltre, dopo cinque o dieci anni, a seconda della natura del reato, non si tien conto della recidiva; invece per il casellario giudiziario la condizione dei sospettati rimane perpetuamente immutata.

Ponendo riparo a questi gravi inconvenienti, il progetto di legge, presentato da quel valente cultore delle discipline penali che è l'onorevole Lucchini, al quale mi piace da questo posto tributare i maggiori elogi, corretto e migliorato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, venne accolto favorevolmente dalla stampa e dagli studiosi di cose giuridiche, con vero entusiasmo poi delle vittime del casellario.

E nell'altro ramo del Parlamento, come ho riferito nella relazione, esso fu approvato con 204 voti favorevoli contro 48, per cui si può dire quasi alla unanimità.

Questo progetto di legge, che risponde ai voti tante volte espressi dai procuratori del Re nei loro discorsi d'inaugurazione dell'anno giuridico nei Tribunali e nelle Corti, e dai Congressi penitenziari internazionali che si sono succeduti nell'ultimo ventennio del secolo XIX, è altresì una emanazione della Commissione di statistica giudiziaria, della quale fanno parte, con l'onorevole Lucchini promotore della riforma, l'onorevole Canonico e molti altri esimi nostri colleghi.

Negli *Annali di statistica* del maggio 1895 trovansi infatti una splendida monografia sul casellario giudiziario, la quale fu approvata ed applaudita da tutti i componenti la Commissione; ed il compianto nostro collega senatore Costa, mente eletta ed equilibrata, propose un ordine del giorno appunto per approvare le conclusioni di quella relazione; la quale chiudeva col raccomandare al Governo di presentare un progetto di legge che distinguesse il casellario dal *certificato penale*, e per il quale nel certificato non si dovessero riportare che

le sole condanne per delitti e quelle per le contravvenzioni di maggior importanza.

Ora credete voi che il consenso dato alla riforma dalla benemerita Commissione di statistica non meriti di essere coronato dal nostro?

Io mi sono chiesto, se per avventura noi dell'Ufficio centrale, del quale fa parte anche l'illustre capo della Corte suprema di Roma, che, impedito dal suo ufficio, oggi non ha potuto intervenire in Senato, nel chiedervi l'approvazione di questo disegno di legge, non fossimo ispirati da un sentimentalismo eccessivo e malsano.

Mi sono chiesto, se le innovazioni proposte siano tanto avventate, se non abbiano precedenti, o se invece non abbiano avuto già il suffragio della esperienza.

Con l'adesione degli egregi colleghi dell'Ufficio centrale ho potuto allegare alla relazione il testo delle due leggi francesi del 5 agosto 1899 e dell'11 luglio 1900 appunto per provare che ciò che propose l'onor. Lucchini, ciò che approvò la Camera dei deputati, ciò che venne consigliato dalla stessa Commissione di statistica giudiziaria, ciò che venne invocato le molte volte dagli stessi rappresentanti del Pubblico Ministero nei loro discorsi inaugurali venne già tradotto in legge dalla nazione francese che è la più affine alla nostra.

Da quelle leggi è escluso che il *casellario*, nel senso vero della parola, debba portare cenno dei sunti delle sentenze ed ordinanze dubitative. Nel *casellario* francese e nei relativi *bulletins* non appariscono neppure le condanne per contravvenzione che per cinque anni invece, secondo il disegno di legge che discutiamo, dovranno apparire nel *casellario* e nei certificati penali.

Ho voluto tuttavia procurarmi nozioni esatte anche di quanto avviene presso altre nazioni e, siccome la maggior parte delle pubblicazioni che si hanno sul casellario giudiziario sono di data alquanto remota, ricorsi ad un trattato sul casellario giudiziario edito a Parigi nel 1899 (*Traité théorique et pratique du casier judiciaire*, par George Mironesco).

Ora che cosa c' insegna l'autore di questo libro, il quale ha attinto le sue informazioni direttamente o da professori dell'Università o da ministri di grazia e giustizia? C' insegna che, ovunque fu introdotto il casellario giu-

diziario a sistema francese, nel casellario stesso, o nel certificato che da esso viene desunto, non è traccia di giudizi dubitativi, ma si registrano soltanto le sentenze di condanna per crimini o delitti, secondo la distinzione dei reati conservata dal Codice penale francese.

Il casellario giudiziario venne attuato, prima che in Italia, nel *Portogallo*, con decreto 24 agosto 1863 nelle Colonie; in tutto il Regno, col successivo decreto 7 novembre 1872. In *Germania* venne istituito dal Consiglio federale (Bundesrath) per ordinanza 16 giugno 1882 ed esteso nel medesimo anno a tutti gli Stati dell'Impero (nell'Alsazia-Lorena esisteva già nel 1870 e fu mantenuto). Nel *Belgio* esiste per circolare del ministro M. Le Jeune del 31 dicembre 1888. Nell'*Egitto* per decreto 18 febbraio 1895. Nei due Cantoni di *Berna* e *Vaud* venne rispettivamente attuato nel 1895 e nel 1899. Nei *Paesi Bassi* per decreto reale 19 febbraio 1896; e in *Ungheria*, introducendosi il nuovo Codice di procedura penale, fu prescritta l'attuazione del casellario giudiziale a sistema francese.

Ebbene, nessuna di queste nazioni ha creduto che fosse necessario od opportuno, per la giustizia punitiva e per la difesa sociale, di introdurre nel *casellario* o nel *certificato* relativo i giudizi di non luogo o dubitativi tanto giustamente e aspramente censurati dall'onor. Municchi.

Mi è venuto pure il desiderio di sapere che cosa si faccia in Russia, dove si pubblica una *Rivista* mensile recante le condanne penali pronunciate in tutto il vasto Impero, e un illustre scrittore e giurista, il consigliere di Stato *Mandenhauer*, cui devo vivi ringraziamenti, scrive in data del 14 corrente mese da Varsavia, che anche in quello Stato non si annotano nella *Rivista* mensile e nel certificato penale che le sole condanne per delitti, e che anche ivi sono trascurati i giudizi dubitativi.

E ben a ragione perchè essi producono effetti deplorabili. Annunziato appena questo disegno di legge, piovvero al promotore di esso, ai commissari e relatori decine di lettere di cittadini, i quali confidano di uscire finalmente dalla miseria morale in cui li ha spinti il casellario giudiziario.

Per non abusare più a lungo della benevola vostra pazienza, non vi leggerò queste lettere. Sono gridi strazianti di dolore, sono inni di gioia di

cittadini anelanti al momento d'essere liberati dalla persecuzione del casellario che li obbliga alla inoperosità e li espone anche a gravi pericoli; tanto che questi infelici dicono: Per carità non leggete il mio nome in pubblico, perchè temeremmo nuovi guai.

Per il rispetto dovuto al Senato, mi guarderei dal leggere tali lettere anche perchè non sono in grado, nè di garantirne l'autenticità, nè di controllare la verità dei fatti cui si accenna in esse.

Ma permettete, o signori senatori, che ve ne legga una sola (tacerò il nome del mittente) perchè rivela un fatto tipico che, se anche non fosse vero, ha del verosimile.

Lascero l'esordio.

« Un bel giorno, circa 28 anni » dice l'infelice, « ero a caccia nella contrada (che non nomino) quando poco da me distante partirono diverse scariche di fucile, l'una di seguito all'altra. Volato in direzione, vedo due carabinieri che facevano a fucilate col famoso bandito (che qui si nomina) che per non arrendersi aveva aperto il fuoco. Senza pensarvi su due volte, come del resto era mio dovere, presi la difesa della benemerita arma e ferimmo il brigante senza poterlo arrestare perchè appena ferito spiccò un salto e sparì in un burrone boscoso.

« Vi sono persone viventi che possono attestare le minacce del bandito al mio indirizzo, che non ebbero effetto perchè, arrestato finalmente, venne condannato a 25 anni di lavori forzati con altri cinque di sorveglianza della pubblica sicurezza.

« Credevo tutto finito, ma no. Se il brigante non poteva più offendermi ci pensava la giustizia, poichè il brigante si querelò della ferita, che io, senza essere inteso nemmeno da un cancelliere, mi trovai col carico di mancato omicidio. Come se ciò non bastasse, un solerte magistrato sostenne essere io indegno di far parte della lista dei giurati, fui cancellato.

« Impegnai un valente avvocato per la cancellazione, ma non si riuscì perchè la legge si oppone ».

Quindi l'autore di questa lettera inneggia a questo progetto di legge il quale finalmente lo toglierà dalla condizione in cui si trova.

Non vi parlo, o signori senatori, della riabi-

lizzazione che alcuni ritengono rimedio ai mali prodotti dal casellario.

La riabilitazione, come si pratica oggi ai termini dell'art. 837 e seguenti del Codice di procedura penale, è una vera *via crucis*. Per chiederla bisogna aspettare cinque anni, produrre certificati di sindaci, di pretori, di procuratori del Re, presentare un ricorso alla Corte d'appello, pubblicare la domanda negli annunci giudiziari rinnovando la ricordanza di un fatto forse già dimenticato; poi, il Procuratore generale deve dare il suo parere; se questo non è favorevole, il riabilitando deve aspettare altri cinque anni; se invece è favorevole il Procuratore generale fa un rapporto al ministro, il ministro fa un rapporto al Re e il Re finalmente concede la riabilitazione.

Ma credete voi che sia finita? Non è finita ancora.

Il decreto reale si legge in udienza pubblica della Corte d'appello e poi finalmente si iscrive nel casellario giudiziario. Dopo ciò respirerà il povero infelice? No, non è così. Chiede il suo certificato penale e vi troverà ancora il cenno della condanna, per quanto accompagnato da quello della riabilitazione.

Si, o signori, ci sono di questi assurdi: il Re nell'esercizio di una delle maggiori sue prerogative (giacchè lo stesso succede per le amnistie) deve urtare contro un *rex regum*, quale è il casellario, che, ben lungi dall'inchinarsi all'atto sovrano, persiste nel conservare la memoria di un fatto che il Re volle cancellato!

Quando si danno di queste enormità, di queste cose inumane, noi dobbiamo applaudire ad una riforma che le vuol tolte per sempre ed è certo che il Senato, accogliendo questo disegno di legge, acquisterà presso il paese nuovo titolo di venerazione e di riconoscenza. (*Vivissime approvazioni - Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rimandato a domani.

Fissazione di giorno per svolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

LEGISLATURA XXI -- 1^a SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1902

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Pierantoni ha, giorni sono, presentata una domanda di interpellanza. Dichiaro che, se il Senato consente, gli risponderò domani, appena ultimata la discussione del disegno di legge sul casellario giudiziale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il signor ministro ha indovinata la mia idea; siamo della stessa opinione. Domani, dopo la discussione di questo disegno di legge, gli rivolgerò le brevi parole di interpellanza che ho già annunziato.

PRESIDENTE. Sta bene, così rimane stabilito.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari (N. 223);

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215).

II. Discussione del disegno di legge:

Riforma del casellario giudiziale (N. 222 - *Seguito*).

III. Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro guardasigilli intorno alla condotta del

presidente del Tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3^a) sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229);

V. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. 11-A).

VI. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1902 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche